SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Condofuri (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Condofuri;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Condofuri, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Condufuri (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Condofuri (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giuseppe Castaldo - viceprefetto;

dott.ssa Antonia Surace - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Maria Laura Tortorella - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 16, foglio n. 287

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Condofuri (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di indagini disposte successivamente alle consultazioni elettorali, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 12 gennaio 2010, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. l, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha redatto l'allegata relazione in data 15 luglio 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La relazione prefettizia ha messo in rilievo come la criminalità organizzata, nell'area del comune di Condofuri, abbia sviluppato un capillare controllo del territorio, assoggettandolo alla propria egemonia. In particolare un gruppo malavitoso, ai cui vertici risultano soggetti dotati di notevole spessore criminale, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, ha costituito un sodalizio in grado di condizionare, ancor prima dell'insediamento dell'attuale consiliatura, l'attività amministrativa dell'ente e le scelte della compagine politica.

Detta condizione di assoggettamento trova conferma nei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 12 aprile 2010, successivamente all'insediamento della commissione d'indagine, nei confronti di sog-

getti indagati a vario titolo per reati di associazione mafiosa, estorsione ed altro. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare figurano l'assessore ai lavori pubblici del comune di Condofuri, indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso e ritenuto uomo di fiducia della locale cosca in seno all'amministrazione ed un geometra, titolare di incarichi fiduciari conferiti dall'ente locale, che è risultato essere l'effettivo organizzatore di un programma finalizzato ad assoggettare la vita politica locale agli interessi della consorteria.

Convergenti ed univoci elementi ricavabili sia dall'ordinanza cautelare sia dalla relazione dell'organo ispettivo evidenziano che la locale organizzazione criminale era interessata ad avere un proprio referente all'interno dell'amministrazione comunale, in modo da poter controllare ed indirizzare le decisioni che sarebbero state assunte e che, al fine di realizzare tali propositi, la stessa organizzazione ha svolto un ruolo determinante durante l'ultima campagna elettorale, sostenendo attivamente la lista capeggiata dal futuro sindaco, tra i cui sottoscrittori figurano soggetti con precedenti penali o comunque legati alla citata consorteria. Dalle indagini si rileva come la menzionata cosca abbia particolarmente sostenuto, tra i candidati inseriti nella predetta lista, colui che, risultando primo degli eletti, al momento della formazione della giunta sarebbe stato nominato assessore ai lavori pubblici. I riscontri effettuati provano come lo stesso futuro assessore fosse consapevole che l'appoggio offerto dalla consorteria per entrare a far parte della giunta comunale era finalizzato a salvaguardare al meglio gli interessi del gruppo di cui costituiva espressione. Analoghi elementi sono emersi nei confronti del soggetto che, ad elezioni avvenute, sarà nominato vice sindaco e che a sua volta aveva raggiunto accordi pre-elettorali con gli stessi ambienti controindicati.

In tale contesto risulta emblematico il ruolo svolto dal menzionato geometra, pure destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare, considerato l'effettivo organizzatore del sodalizio finalizzato a curare i rapporti con l'amministrazione comunale. I fatti ricostruiti negli accertamenti svolti evidenziano che il menzionato professionista, già nel corso della precedente gestione amministrativa, ricorrendo anche alle minacce e ad indebite pressioni nei confronti di esponenti politici, pretendesse di ottenere incarichi professionali dall'ente. Tra questi rileva quello, già conferito nel mese di marzo 2008 e poi perfezionato dall'attuale amministrazione nel luglio del 2009. Viene messo in rilievo come tale incarico, concernente il «piano di utilizzo aree, rettifiche, finanziamenti e volturazione dei suoli trasferiti dal Ministero dei lavori pubblici al comune di Condofuri», successivamente prorogato, sia stato fortemente voluto dal menzionato professionista che si è adoperato per conseguirlo, non tanto per il compenso che avrebbe percepito, quanto piuttosto perché la redazione del piano suddetto rappresentava lo strumento attraverso il quale la locale consorteria avrebbe consolidato la propria influenza sul territorio.

Per quanto segnatamente concerne l'attività amministrativa, gli accertamenti effettuati convergono nell'evidenziare come il settore che si occupa della gestione dei beni confiscati sia caratterizzato da una sostanziale inerzia e come la stessa abbia comportato una conseguente acquiescenza, favorevole agli interessi perseguiti dalle cosche. Concreti elementi sintomatici del condizionamento posto in essere nei confronti dell'amministrazione locale sono emersi dall'analisi delle procedure di acquisizione al patrimonio del comune dei beni confiscati per costruzioni abusive, caratterizzate da ingiustificate lungaggini burocratiche ed iniziative volutamente dilatorie, peraltro già presenti nel corso della passata amministrazione.

Viene al riguardo evidenziato come, sia la possibilità di indire un'asta pubblica per la vendita dei suddetti beni, ipotesi inizialmente ventilata dall'amministrazione e fortemente osteggiata dal locale capo clan tanto da non avere alcun seguito, sia la soluzione prospettata dall'attuale sindaco sulle possibili modalità della loro cessione, costituiscono un chiaro segnale del perdurante condizionamento degli amministratori comunali posto in essere dalla locale cosca determinata a recuperare il possesso dei beni oggetto della confisca.

Analoga situazione di inerzia caratterizza i beni confiscati per reati di mafia, atteso che alcuni di questi non sono mai stati destinati ad interventi di carattere sociale, ponendosi, tale inerzia, in contrasto con il generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione che richiede un utilizzo da parte della collettività dei patrimoni oggetto di confisca. Solo a seguito di costanti insistenze e sollecitazioni da parte delle forze dell'ordine e dopo l'insediamento della commissione d'indagine, il sindaco ha avviato la procedura di recupero di parte dei suddetti beni adottando un'ordinanza di sgombero degli stessi.

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato come le condotte poste in essere dall'amministrazione, sia in relazione ai beni confiscati per costruzione abusiva che a quelli confiscati per reati di mafia abbiano comportato uno sviamento dell'attività amministrativa atteso che, quantomeno fino al momento della conclusione dei lavori della commissione d'indagine, in relazione ad una vicenda di tale rilievo la compagine politica del comune è sembrata essere più concentrata ad assecondare gli interessi dei locali soggetti malavitosi che a proporre progetti utili per la comunità.

La relazione prefettizia ha messo inoltre in rilievo come la gestione dell'ente sia caratterizzata da una situazione di generale disordine amministrativo e dall'assoluta inconsistenza dell'attività di vigilanza sugli uffici comunali.

Significativa di tale stato di cose è la gestione del settore che si occupa del fitto dei terreni adibiti a pascolo. In tate ambito è stata evidenziata una costante mancata applicazione delle nuove disposizioni, per effetto delle quali il comune non avrebbe potuto rilasciare autorizzazioni al pascolo perché privo del prescritto piano di assestamento o del regolamento d'uso. È stato infatti accertato il rilascio di autorizzazioni nelle quali si fa riferimento a nulla osta privi di validità e vengono citate delibere non rinvenute agli atti. L'evidenziata condizione di disordine amministrativo ha reso possibile il determinarsi di una situazione di vantaggio a favore di soggetti collegati ad esponenti della criminalità organizzata.

Per quanto attiene agli appalti pubblici, settore dal quale, a seguito del danneggiamento di un escavatore di proprietà di un imprenditore edile, ha avuto avvio l'attività di indagine giudiziaria, viene posto in evidenza come il mancato esercizio dei poteri di vigilanza ha consentito che si verificassero irregolarità nella fase di esecuzione dei lavori. Viene inoltre rivelato che anche in tale settore, ove peraltro è stato affidato un incarico ad un soggetto appartenente al menzionato sodalizio criminale, la locale consorteria intendeva realizzare una spartizione del territorio dettando le proprie regole.

Le evidenziate forme di ingerenza della criminalità organizzata analiticamente e dettagliatamente esaminate nella relazione del Prefetto, unitamente al venir meno da parte degli organi elettivi, in particolare del sindaco e della giunta comunale, ai propri doveri di vigilanza e controllo sull'apparato gestionale amministrativo hanno comportato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Condofuri, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 6 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A13066
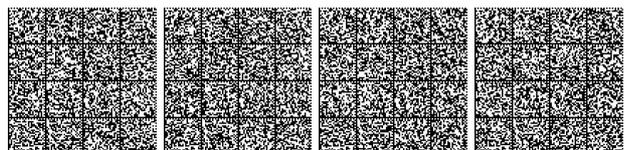
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2010.

Emissione, tramite consorzio di collocamento, di certificati di credito del Tesoro, indicizzati al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017 e relative operazioni di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.644 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la nota n. 10035740 del 22 aprile 2010 con la quale la CONSOB ha confermato, ai sensi dell'art. 102, comma 4-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico sulla Finanza) l'applicabilità alle operazioni di cui al presente decreto delle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto previste dall'art. 100, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del medesimo Testo Unico, dichiarando altresì non necessario l'inoltro di istanze formali, finalizzate all'applicazione del disposto dell'art. 102, comma 4-*bis*, T.U.F., da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, suddivisa in due tranche, di cui la prima da sottoscrivere in contanti e la seconda da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di certificati di credito del Tesoro in circolazione con i certificati di nuova emissione;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati certificati ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A, Commerzbank A.G., HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa e Unicredit Bank A.G. sulla base di quanto previsto dal «Subscription Agreement» del 20 ottobre 2010 per quel che riguarda la prima tranche e dal «Dealers Managers' Agreement» del 20 ottobre 2010 per la seconda tranche, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti certificati avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 20 ottobre 2010, nonché all'«Offering Circular» del 20 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di due tranche di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), tramite consorzio di collocamento.

La prima tranche dei suddetti CCTeu verrà sottoscritta tramite versamento di contanti; la seconda tranche verrà destinata ad operazioni di concambio mediante scambio dei titoli medesimi con i certificati di credito del Tesoro di cui all'art. 2.

Le caratteristiche dei CCTeu di cui al presente decreto sono le seguenti:

importo complessivo: 5.100 milioni di euro, di cui 4.500.000.000 euro per la prima tranche e 600.000.000 euro per la seconda tranche;

decorrenza: 15 ottobre 2010;

scadenza: 15 ottobre 2017;

interesse: semestrale pagabile posticipatamente;

data di regolamento: 27 ottobre 2010;

dietimi d'interesse: 12 giorni;

prezzo di emissione per entrambe le tranche: 99,789%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,150% dell'intero importo nominale emesso.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2011 e l'ultima il 15 ottobre 2017.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,016%.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Art. 2.

In relazione alla tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, per l'importo complessivo di 600.000.000 euro, i titoli da scambiare («Titoli di scambio») sono i seguenti:

Titoli di scambio	Codice ISIN	Importo da scambiare	Prezzo di scambio
CCT 1.12.2007/2014	IT0004321813	122.500.000	97,80
CCT 1.9.2008/2015	IT0004404965	405.638.000	97,05
CCT 1.7.2009/2016	IT0004518715	71.862.000	96,45

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2017, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente de-

creto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei CCTeu in conformità all'«Information Memorandum» del 20 ottobre 2010, nonché all'«Offering Circular» del 20 ottobre 2010.

Ciascuna tranche dei CCTeu di cui al presente decreto verrà collocata tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A, Commerzbank A.G., HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa e Unicredit Bank A.G., sulla base del «Dealers Managers' Agreement» del 20 ottobre 2010 e del «Subscription Agreement» del 20 ottobre 2010.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 6.

Per la tranche dei CCTeu da regolare in contanti, il giorno 27 ottobre 2010 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 12 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 27 ottobre 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 7.

Per la tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, l'importo nominale dei «titoli di scambio» di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli operatori devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà pari all'importo nominale dei CCTeu in emissione rispettivamente attribuiti.

Il controvalore dei «titoli di scambio» e dei CCTeu in emissione verrà regolato secondo quanto indicato nei successivi articoli 8 e 9.

Art. 8.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 7 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aventi diritto, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai «titoli di scambio» da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 6.

Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvederà a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli stessi.

In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 9.

Il regolamento dei CCTeu destinati ad operazioni di concambio sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 ottobre 2010, al prezzo di emissione di cui all'art. 1 del presente decreto, con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 12 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai CCTeu in emissione

da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 27 ottobre 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei «titoli di scambio» acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti «titoli di scambio» sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata Società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei «titoli di scambio» mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 13.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A13121

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2009.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n.1028/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi dell'art. 13 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la deliberazione Cipe n. 17/2003 che in via programmatica ha assegnato 140 milioni di euro per il finan-

ziamento di iniziative di ricerca nel mezzogiorno in partenariato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni;

Vista la deliberazione Cipe n. 81/2004 che ha assegnato definitivamente il predetto importo di 140 milioni di euro, per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti tecnologici nelle regioni del Mezzogiorno attraverso Accordi di Programma, di cui, in particolare, 6,2 milioni di euro per il Distretto sulle tecnologie per la tutela dai rischi idrogeologici, sismici, climatologici da realizzare nella regione Basilicata;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Basilicata in data 22 dicembre 2005 con il quale è stato previsto di destinare al MIUR l'importo di € 6,2 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca nell'abito del Distretto;

Visto il D.D. n. 1590/Ric del 27 luglio 2006 con il quale è stato ammesso a finanziamento il primo progetto presentato dal Consorzio «Tecnologie per le osservazione della Terra e i rischi naturali (TeRN)» DM28424, con un'agevolazione pari a € 3.350.000,00;

Viste le deliberazioni Cipe n. 179/2006 e n. 50/2007 che hanno disimpegnato una quota delle risorse assegnate dalla delibera n. 81/2004, fra cui rientravano anche le economie registrate per il Distretto della Basilicata pari a € 2.880.000,00;

Vista la nota n. 170/Segr. Ric. del 14 dicembre 2007, con cui il Ministero ha richiesto una rimodulazione delle risorse assegnate al Ministero dell'università e della ricerca con delibera n. 35/2005, al fine di consentire il completamento di importanti interventi attivati con delibera n. 81/2005;

Vista la deliberazione Cipe n. 160/2007 che ha riassegnato le risorse richieste con la predetta nota n. 170 al fine di consentire il completamento dei suddetti programmi relativi a Distretti tecnologici fissando al 31 dicembre 2009, il termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridiche rilevanti;

Visto il progetto di ricerca DM45969 presentato dal Consorzio «Tecnologie per le osservazione della Terra e i rischi naturali (TeRN)», ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni dell'esperto tecnico-scientifico e dell'Istituto Convenzionato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto, espresso nella riunione del 16 dicembre 2009 e riportata nel relativo stralcio di verbale;

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM45969 dal titolo «Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali - Seconda fase» presentato dal Consorzio TERN in data 22 novembre 2007, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.879.998,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008 destinate alle aree depresse.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 70
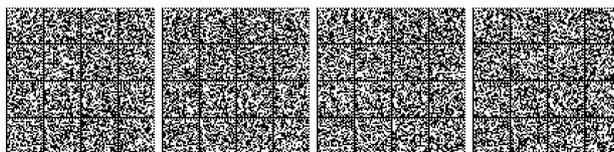
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM45969

Generalità del Progetto

- Domanda: DM45969 del 22/11/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Tecnologie per le Osservazioni della Terra ed i Rischi Naturali - seconda fase (TeRN - II).

  Inizio Attività: 01/06/2009

  Durata mesi: 14

  Inizio Attività:

- Beneficiari

  CONSORZIO TERN
  TITO - (PZ)

- Costo Totale € 4.377.082,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale € 2.765.830,00
  - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo € 1.611.252,00
  - di cui attività di Formazione € -

  al netto di recuperi pari a € -
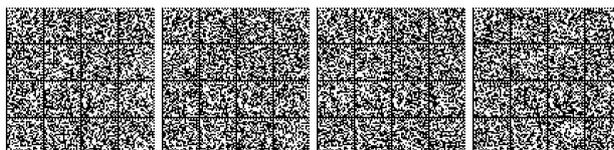
Legge 297/1999 Art. 13 DM45969

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.234.150	-	-	-	-	-	1.234.150
Spese generali	740.490	-	-	-	-	-	740.490
Attrezzature	428.800	-	-	-	-	-	428.800
Consulenze	85.000	-	-	-	-	-	85.000
Prestazioni di terzi	132.920	-	-	-	-	-	132.920
Beni immateriali	108.470	-	-	-	-	-	108.470
Materiali	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.765.830	-	-	-	-	-	2.765.830
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.765.830	-	-	-	-	-	2.765.830

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	954.920	-	-	-	-	-	954.920
Spese generali	572.952	-	-	-	-	-	572.952
Attrezzature	41.820	-	-	-	-	-	41.820
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	26.890	-	-	-	-	-	26.890
Beni immateriali	14.670	-	-	-	-	-	14.670
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.611.252	-	-	-	-	-	1.611.252
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.611.252	-	-	-	-	-	1.611.252

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM45969

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione
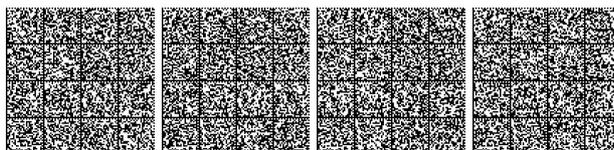
Legge 297/1999 Art. 13 DM45969

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	2.074.372,50	-	-	-	-	2.074.372,50
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	805.626,00	-	-	-	-	805.626,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.879.998,50	-	2.879.998,50
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.879.998,50	-	

10A13022

DECRETO 27 aprile 2010.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n.108/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Pirelli Labs SpA, per il progetto n. 774 in data 29 gennaio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato pervenute in data 19 ottobre 2006, prot. n. 12773;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione dell'8 novembre 2006 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 774 presentato in data 29 gennaio 2002 dalla Pirelli Labs SpA, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 7.728.350,00 ripartita in euro 1.446.800,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 6.281.550,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 222

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 774

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 774 del 29/01/2002 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Circuiti ottici integrati per la fototonica

  Inizio: 01/05/2002

  Durata Mesi: 48

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/01/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Pirelli Labs S.p.A.

  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 8.551.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.917.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.634.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 2.130.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 5.917.000,00	€ 2.634.000,00	€ 8.551.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.917.000,00	€ 2.634.000,00	€ 8.551.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %
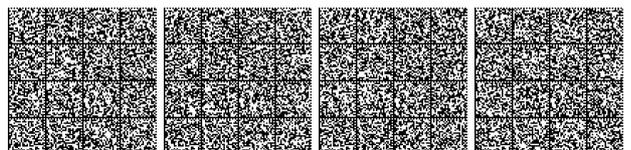
Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 774

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.446.800,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	6.281.550,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13023

DECRETO 27 aprile 2010.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 109/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Pirelli Labs SpA + altri, per il progetto n. 718 in data 25 gennaio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato pervenute in data 2 marzo 2007, prot. n. 1910;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 30 luglio 2007, prot. n. 8104;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007 e riportato nel relativo verbale;
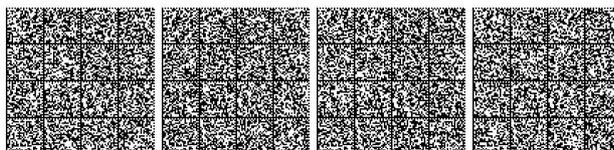
Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 718 presentato in data 25 gennaio 2002 dalla Pirelli Labs SpA + altri, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà ai soggetti proponenti di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.090.750,00 ripartita in euro 619.500,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.471.250,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 224

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 718

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 718 del 25/01/2002 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Valorizzazione di gomma da riciclo fuori uso

  Inizio: 25/04/2002

  Durata Mesi: 54

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Pirelli Labs S.p.A.
  MILANO (MI)

  Pirelli Ambiente S.p.A.
  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 2.323.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.549.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 774.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 82.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.549.000,00	€ 774.000,00	€ 2.323.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.549.000,00	€ 774.000,00	€ 2.323.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %
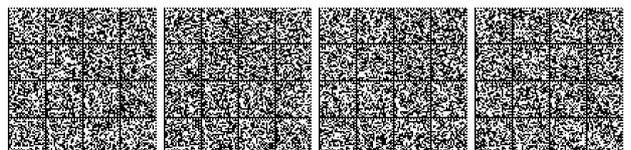
Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 718

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	619.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.471.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 15 maggio 2009, 7 ottobre 2009, 19 ottobre 2009, 23 novembre 2009, 10 dicembre 2009 e 17 marzo 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione«Fo.Svi.Ter», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il PP.D.G. 15 maggio 2009, 7 ottobre 2009, 19 ottobre 2009, 23 novembre 2009, 10 dicembre 2009 e 17 marzo 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via Mario Rotili n.1 Coop. Casabella, partita IVA n. 01384930622, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
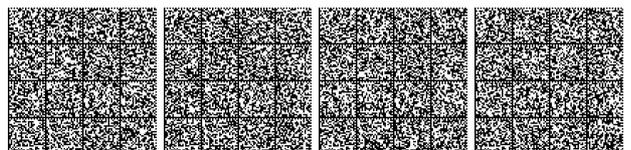
Viste le istanze 14 aprile 2010 prot. m. dg DAG 26 luglio 2010 n. 101562.E, 14 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 luglio 2010 n.102204.E, 5 luglio 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94419.E e 26 luglio 2010 prot. m. dg DAG 28 luglio 2010 n.102656.E con le quali la sig.ra Giovanna De Vita, nata a Benevento il 29 agosto 1950, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «FO.SVI.TER», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Femia Pasquale, nato a Napoli il 9 novembre 1962,

avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide il 5 gennaio 1955,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 15 maggio 2009, 7 ottobre 2009, 19 ottobre 2009, 23 novembre 2009, 10 dicembre 2009 e 17 marzo 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via Mario Rotili n.1 Coop. Casabella, partita IVA n. 01384930622, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: prof. Femia Pasquale, nato a Napoli il 9 novembre 1962 e avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide il 5 gennaio 1955.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12989

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Safran.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
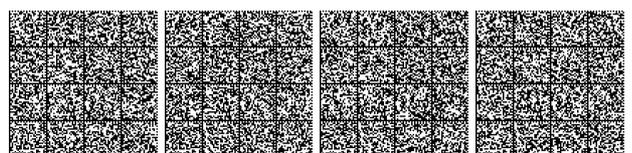
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1 comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 11 agosto 2010 dall' Impresa Rotam Agrochem Europe Ltd con sede legale in (U.K.)-Eastbourne, East Sussex - 29 Gildredge Road, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Safran contenente la sostanza attiva abamectina;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva abamectina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 aprile 2011 del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 aprile 2010 con la quale è stata richiesta ulteriore documentazione;

Vista la nota pervenuta in data 11 agosto 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019 l'Impresa Rotam Agrochem. Europe Ltd con sede legale in (U.K.)-Eastbourne. East Sussex - 29 Gildredge Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Safran con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla Direttiva d'iscrizione 2008/107/CE del 25 novembre 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd, No.88 Rotam Etdz, Kunshan, Jianasu Province, China.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13536.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SAFRAN®

Insetticida-acaricida per la difesa di arancio, mandarino, clementino, limone pero, melo, vite, fragola, orticole (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, lattuga e simili), colture ornamentali e floricole, iniezione al tronco di latifoglie e conifere, vivai di arbustive ed arboree

Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

TOSSICO

COMPOSIZIONE

Abamectina pura............................ g. 1.9 (18.37 g/l)

Coformulanti........................ q.b. a g. 10

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio

Tossico per ingestione Altamente tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED –
29 Gildredge Road, Eastbourne, East Sussex BN21 4RU – Inghilterra (UK)

Officina di produzione: Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd., No.88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, China

Distribuito da:
Phoenix-Del s.r.l. – Santa Croce 468/B – 30135 Venezia
Makhteshim Agan Italia s.r.l. – Via Falcone nr. 13, 24126 Bergamo
Siriac S.r.l., C.da Pezza di Rizzo – 97011 Acate (Ragusa)
Tecniterra S.r.l., Via Bronzino nr. 19 – 20133 Milano
Agrimport S.p.a., Via Piani nr. 1 – 39100 Bolzano
Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A - Milano

Registrazione Ministero della Salute n. ..... del 00/00/2010. **Partita n.:** vedi corpo della confezione

Contenuto netto: litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare la confezione ben chiusa. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta.
Per l'impiego del prodotto nei vivai, tabellare le aree trattate ed impedire l'accesso di persone estranee durante il trattamento.
Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici.
Per proteggere gli organismi acquatici in caso di impiego su agrumi, melo/pero e vite. Non trattare in una fascia di rispetto di 12 metri dai corpi idrici superficiali. Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica. Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente uno o due bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito od un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica all'abamectina.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta della abamectina.

Avvertenza: In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

Caratteristiche

SAFRAN è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. SAFRAN ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione possono essere richiesti [illegible] a 5 giorni

per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

Modalità e dosi e d'impiego
Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare adeguate attrezzature per irrorazione ai fini di garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate per ciascuna coltura.Non trattare durante il periodo della fioritura.

Arancio, Mandarino, Clementino, Limone
- Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella)*: 37,5 ml/hl (0,375-0,75 l/ha), alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in due applicazioni ogni 14 giorni; 75 ml/hl (0,75 l/ha), alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione e in una sola applicazione. Aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale.
- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus citri*): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili; aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale.

Pero, Melo
- Psilla (*Psylla* spp.): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi; aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.
- Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Eriofide del melo (*Aculus schlechtendali*), Cemiostoma (*Leucoptera malifoliella*), Litocollete (*Phyllonorycter blancardella*): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), a fine caduta petali; aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.

Vite
- Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Ragnetto giallo della vite (*Eotetranychus carpini*): 75 ml/hl (0,75 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie.
- Tignoletta (*Lobesia botrana*), Tignola (*Eupecilia ambiguella*): 55-75 ml/hl (0,5-0,75 l/ha), da inizio ovideposizione a due settimane dopo.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*), Eriofide (*Aculus lycopersici*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in due applicazioni ogni 7-10 giorni.

Fragola
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*): 40 ml/hl (0,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili, in due applicazioni ogni 7-10 giorni; 100 ml/hl (1,2 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.

Lattughe e simili
- Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.

Colture ornamentali e floricole in terra e in vaso, Vivai di arbustive ed arboree
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): 50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa delle prime larve.
- Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*): 25-50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili.

Latifoglie e Conifere per alberature stradali e parchi
- Minatrice fogliare dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*): 10-40 ml per litro di acqua, iniettare il prodotto subito dopo la fioritura.
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*): 10-40 ml per litro di acqua, Iniettare in presenza delle prime larve neoanate.
- Tingide del platano (*Corythucha ciliata*), Afidi (*Aphis* spp.), Acari tetranichidi ed eriofidi: 10-40 ml per litro di acqua. Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato.
Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.

Preparazione e applicazione
Mantenere in agitazione la miscela durante la fase di preparazione e distribuzione. Non applicare durante le ore più calde del giorno, su foglie bagnate o in caso di pioggia imminente. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta: per le colture orticole e floricole, in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto su margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.).

Intervalli di sicurezza: Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola; 10 giorni per agrumi, 14 giorni per pero, lattughe e simili; 28 giorni per melo e vite.

Rischi di nocività
Allo scopo di prevenire le possibili cause di resistenza si raccomanda di alternare il prodotto con altri aventi diverse modalità di azione e di non applicare il prodotto più di due volte in successione.
SAFRAN è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante il periodo della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione, comprese le zone vicino alla coltura. Trattare preferibilmente nelle ore serali quando le api non sono in attività.
Durante l'applicazione in serra, chiudere e coprire le colonie dei bombi. Per proteggere le api mantenere la serra chiusa per 24 ore dopo il trattamento.
Il prodotto è tossico per la fauna selvatica.
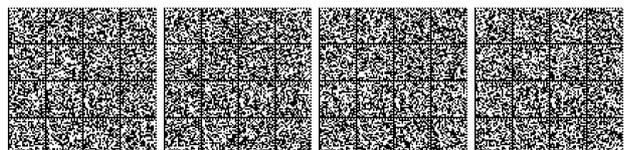
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

10A13087

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Otinceala Stefan Irinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Otinceala Stefan Irinel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2003 dal sig. Otinceala Stefan Irinel, nato a Melinesti (Romania) il giorno 2 novembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Otinceala Stefan Irinel, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12718

DECRETO 15 ottobre 2010.

Istituzione del sistema informativo per la salute mentale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute e di incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 3-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nella parte in cui definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2001, n. 129, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre 1998, n. 419, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, è riportato che:

«per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti.

La regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2001, n. 33, supplemento ordinario, che ricomprende nel livello di assistenza territoriale, l'assistenza sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge del 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 11 ottobre 2001, sulla proposta del Ministero della salute di un documento recante: «Modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale»;

Rilevato che, il citato testo individua le caratteristiche principali del Sistema informativo nazionale per la salute mentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2006, n. 139, supplemento ordinario;

Vista l'intesa sancita il 22 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si è convenuto sull'istituzione di una cabina di regia cui affidare le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 6 del richiamato accordo, la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);

Vista l'intesa del 23 marzo 2005 con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e Bolzano con la quale, all'art. 3, commi 5 e 6, è stato sancito che:
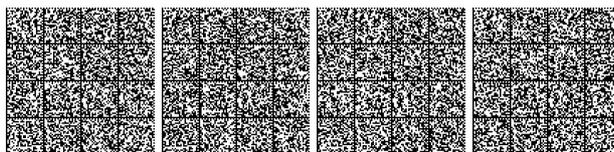
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002 e che fra gli obiettivi strategici figura l'obiettivo «Monitoraggio e tutela della salute mentale»;

Visto il parere favorevole espresso da parte della cabina di regia, nella seduta del 16 dicembre 2004, sullo studio di fattibilità «Monitoraggio e tutela della salute mentale»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato il disposto di cui all'allegato B, «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che elenca le misure minime di sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2008, n. 66, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 196 del 2003, volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Rilevato, in particolare, che l'allegato «C-01» del decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, prevede il trattamento di dati sensibili per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, senza elementi identificativi diretti;

Visto lo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003, sottoposto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso in data 13 aprile 2006, volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome;

Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni o province autonome, prevede che i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati; qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima;

Tenuto conto che le regioni e province autonome hanno successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità allo schema tipo approvato dal Garante;

Considerata la necessità di avviare l'acquisizione dei dati per le seguenti finalità:

monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

supporto alle attività gestionali del Dipartimento di salute mentale, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 6 maggio 2009, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 196 del 2003;

Acquisito il parere della cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in data 10 novembre 2009;

Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. È istituito il Sistema informativo salute mentale (di seguito denominato SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (di seguito NSIS), per il perse-

guimento, nel principio di proporzionalità e indispensabilità, delle seguenti finalità:

monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

supporto alle attività gestionali del Dipartimenti di salute mentale (di seguito *DSM)*, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, nell'ambito dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie.

Art. 3.

Caratteristiche generali del sistema informativo e tipologia dei flussi

1. Il Sistema informativo salute mentale è il sistema di supporto al conseguimento delle finalità definite nel presente decreto. Le caratteristiche del SISM sono riportate nel disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il sistema offre:

servizi per lo scambio di dati tra il livello regionale e nazionale;

strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale.

2. Il contesto dei dati del SISM è costituito da dati personali non identificativi, ai sensi ed in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, relative alle attività svolte dai DSM, raccolte a livello regionale e da elaborazioni predisposte e pubblicate a livello nazionale.

3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato. I flussi informativi rileveranno le informazioni relative a: attività, personale e strutture afferenti ai DSM.

Art. 4.

Modalità per la messa a disposizione delle informazioni

1. Le informazioni sono messe a disposizione del Nuovo sistema informativo sanitario attraverso l'utilizzo delle funzionalità previste dal Sistema informativo salute mentale.

2. Il sistema è predisposto per permettere:

alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza;

alle unità organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della salute competenti, come individuati dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata.

3. Le modalità di alimentazione del Sistema informativo per la salute mentale sono specificate nell'allegato disciplinare tecnico.

4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi informativi, alle regole di acquisizione e di controllo ed alle modalità di trasmissione saranno rese disponibili con le medesime modalità previste al comma 3.

Art. 5.

Termini per la messa a disposizione delle informazioni

1. Le regioni e province autonome comunicano e mantengono aggiornate le informazioni anagrafiche dei Dipartimenti di salute mentale (strutture) secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico.

2. La trasmissione delle informazioni ha cadenza periodica: il primo invio riguarderà i dati relativi all'anno 2010.

3. I termini dell'invio sono i seguenti:

il flusso informativo personale ha cadenza annuale; i dati devono essere messi a disposizione entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate, al più tardi, entro sessanta giorni dalla data limite d'invio;

il flusso informativo attività ha cadenza semestrale; i dati devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate, al più tardi, entro il mese successivo alla data limite d'invio.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di mettere a disposizione eventuali dati storici.
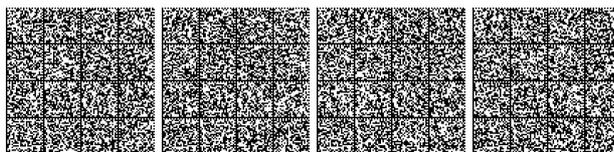
5. Qualsiasi variazione riguardante i termini per la messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi 2, 3 e 6, sarà pubblicata sul sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 6.

Ritardi e inadempienze

1. Per l'anno 2010 si considererà soddisfatto l'adempimento dando avvio alla trasmissione dei dati al NSIS.

2. Il conferimento dei dati sarà ricompreso, dal 1° gennaio 2012, fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.

Art. 7.

Trattamento dei dati

1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del SISM, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera *h)*, viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Nel SISM sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati. L'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel SISM avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi. Le funzioni applicative del sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il codice univoco assegnato a ciascun soggetto, in applicazione di quanto previsto dalla scheda 12 dello schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle regioni e province autonome, ai fini di evitare duplicazioni di informazioni riferite allo stesso soggetto, è diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di altri sistemi informativi. Qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima.

4. I dati inviati dalle regioni e province autonome, già privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche.

5. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato, avviene in conformità alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività («SPC») previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale. In particolare si utilizzerà un protocollo sicuro e si farà ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

6. Il processo di autenticazione in rete degli utenti avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite credenziali di autenticazione, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale e all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico allegato.

7. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettività.

8. Con riferimento al comma 5, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali il conferimento dei dati è reso possibile secondo le previste procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato.

9. L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: FAZIO

Allegato

DISCIPLINARE TECNICO

Indice

1. Introduzione

Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha siglato il 22 febbraio 2001 l'*Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale* ("NSIS"). Il disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini – utenti.

Il *protocollo d'intesa del 23 marzo 2005* e successivamente il "*Patto per la Salute*" *del 28 Settembre 2006* hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni".

Il Sistema Informativo per la Salute Mentale ("SISM"), inserito nell'ambito del NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e nazionale) per la tutela della salute mentale, le cui principali funzioni sono[1]:

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento
- supporto alle attività gestionali del DSM, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale

Il presente disciplinare descrive le caratteristiche del Sistema informativo per la Salute Mentale e la tipologia dei flussi informativi tra le regioni ed il Ministero della salute (nel seguito Ministero).

2. Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

a) per "carta d'identità elettronica" (di seguito definita CIE), il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

b) per "carta nazionale dei servizi" (di seguito definita CNS), il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

c) per "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) per "cooperazione applicativa" la parte del SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) per "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

f) per "documento", la rappresentazione informatica dell'insieme dei dati da inviare al SISM;

g) per "sito Internet del Ministero", il sito istituzionale www.ministerosalute.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica dei dati;

[1] Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, seduta dell'11 ottobre 2001: "il Sistema Informativo Nazionale per la Salute Mentale - Modello per la rilevazione di strutture, personale, attivita' e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale"
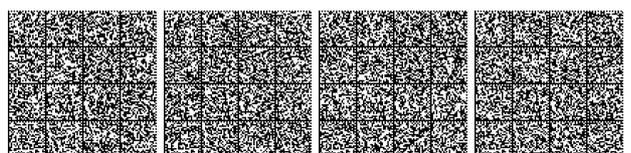
h) per "SPC", il Sistema Pubblico di Connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice dell'Amministrazione Digitale;

i) per "utenti", il personale competente delle amministrazioni regionali e centrali;

j) per "XML", il linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di "eXtensible Markup Language" metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C).

3. Descrizione del sistema informativo

3.1 Caratteristiche infrastrutturali

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il SISM è basato su un'architettura standard del mondo Internet:

- Utilizza lo standard XML[2] per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- Prevede un'architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

E' costituito, a livello nazionale, da:

- un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server);
- un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server);
- un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
- un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;
- un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente configurati. Inoltre la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

- strumenti IDS (Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- il software aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;
- il database è configurato per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;
- gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa.

Le operazioni di accesso al sistema, tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto, sono tracciate al fine di poter individuare eventuali anomalie.

3.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. E' identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

[2] In caso di specifiche esigenze, legate al livello tecnologico della Regione e a carattere transitorio, è possibile avvalersi di tracciati TXT.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

- tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;
- viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione secondo controlli predefiniti;
- sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione.

I supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili.

3.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il Centro Elaborazione Dati, sono previste:

- procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);
- procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
- procedure per il data recovery;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

3.2 Abilitazione degli utenti

Per l'accesso al sistema sono disponibili le seguenti modalità:

- utilizzo degli strumenti di autenticazione di cui all'art.64, comma 1 del CAD (Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi);
- utilizzo di credenziali di autenticazione generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero, in conformità all'art. 64, comma 2 del CAD.

Per l'accesso al SISM, l'architettura prevede un'abilitazione in due fasi:

La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità e dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia, ai soli utenti non dotati di strumenti di autenticazione, una e.mail contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- sarà composta da almeno otto caratteri;
- non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autorizzazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

Nella seconda fase, l'utente (che viene definito utente NSIS) può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un'applicazione censita nel NSIS (in questo caso il SISM). Il sistema permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza.

L'amministratore del sistema effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati dal referente della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di registrazione si
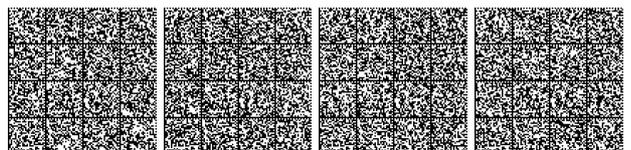
interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente NSIS, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica con i referenti delle Regioni e delle Province Autonome, il permanere degli utenti abilitati, nelle liste delle persone autorizzabili ad accedere all'NSIS e ai sistemi ad esso riconducibili (allegato b, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

3.3 Modalita' di trasmissione

La Regione o Provincia Autonoma fornisce al SISM le informazioni nei formati stabiliti nelle successive sezioni, scegliendo tra le seguenti modalità alternative:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del Sistema pubblico di connettività;

b) utilizzando i servizi applicativi, che il SISM mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e seguendo le regole per l'autenticazione riportate in precedenza;

c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale

A supporto degli utenti, il SISM rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo www.ministerosalute.it.

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.ministerosalute.it.

3.3.1 Sistema Pubblico di Connettività

Il Sistema Pubblico di Connettività è definito e disciplinato all'art. 73 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalità:

- connessione mediante le Community network istituite dalle regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui all'articolo 80 del Codice;
- connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti dall'articolo 82 del Codice.

3.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui la Regione o la Provincia Autonoma disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ex art. 71, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o Provincia Autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà
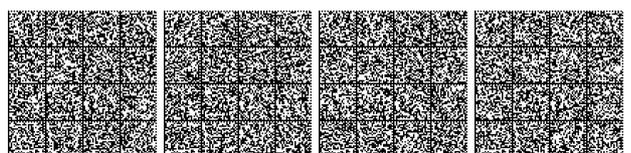
accedere al SISM, nell'ambito del NSIS, e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura, come specificato al punto b) del paragrafo 3.4.

Tutti gli accessi al SISM sono registrati in file al fine di consentire un'attività di audit, da parte degli incaricati, sul corretto utilizzo del sistema. Le registrazioni sono conservate in modalità sicura per un periodo di 5 anni al termine dei quali vengono distrutte.

3.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).

Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero all'indirizzo www.ministerosalute.it.

Le Regioni e Province Autonome presso le quali è in corso di implementazione un sistema informativo che consenta una piena interoperabilità possono, nel primo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, avvalersi di documenti in formato TXT in luogo del formato XML 1.0.

3.4 Servizi di analisi

Il Sistema Informativo Salute Mentale è stato strutturato per perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- monitoraggio dell'attività dei dipartimenti, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali del Dipartimenti di Salute Mentale, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

Il sistema consente di accedere ad un'apposita funzionalità di reportistica. Questo servizio prevede due tipologie di utenti:

- utenti del Ministero della salute;
- utenti delle Regioni o Province Autonome, limitatamente alle informazioni che loro stessi hanno inserito nel sistema.

4. Contenuti informativi

Il Sistema Informativo della Salute Mentale tratta informazioni che attengono i seguenti ambiti:

1. STRUTTURE - informazioni di carattere anagrafico relative alle strutture eroganti servizi per la tutela della salute mentale
2. PERSONALE - informazioni relative alla consistenza e tipologia di figure professionali in servizio presso le strutture eroganti servizi per la tutela della salute mentale
3. ATTIVITA' – informazioni relative ai servizi erogati per la tutela della salute mentale

Per quanto concerne le specifiche tecniche dei flussi informativi (comprese eventuali integrazioni e modifiche), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 54 del CAD, si rimanda al sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it).

4.1 Strutture – definizione e codifica

La raccolta delle informazioni riguardanti il flusso informativo in oggetto, è integrata con la rilevazione ordinaria delle strutture, effettuata dal Ministero.

Per quanto concerne i dati relativi a:

– strutture del Dipartimento di Salute Mentale ("DSM");
– cliniche psichiatriche universitarie;
– strutture private a direzione tecnica del DSM;
– strutture appartenenti al privato e al privato sociale convenzionate, site nel territorio di competenza del DSM, non a direzione tecnica DSM;

le informazioni alimentanti il sistema sono ricavate dai flussi relativi alle attività gestionali delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della salute del 5 dicembre 2006 recante "modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie".

In sede di prima applicazione, le informazioni di anagrafica dei Dipartimenti di Salute Mentale, di cui all'art. 3 del presente Decreto, sono raccolte, nel contesto della rilevazione "Conto Annuale", attraverso un processo di condivisione che vede partecipare i soggetti interessati (Aziende ASL e/o Aziende Ospedaliere o quant'altro, secondo le forme organizzative regionali) sotto il coordinamento della Regione, che è responsabile della comunicazione delle informazioni al Ministero.

I dati rilevati, riferiti all'anno precedente – in coerenza con l'ambito della rilevazione del Conto Annuale, devono essere comunicati al Ministero entro l'avvio della Rilevazione del Conto Annuale, secondo i termini di volta in volta stabiliti con l'apposita circolare del Ministero.

Le informazioni rilevate sono:

Contenuto Informativo	**Descrizione**
Regione	Identifica la Regione in cui è sito il DSM. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Azienda di riferimento	Identifica l'azienda sanitaria locale o Azienda Ospedaliera cui afferisce il DSM. *Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale". Iin caso di azienda ospedaliera, policlinico universitario o istituto a carattere scientifico, riportare il progressivo numerico attribuito in ambito regionale (da "901" a "998").*
Codice Regionale DSM	Individua il Dipartimento di Salute Mentale in maniera univoca all'interno della Regione e dell'Azienda di riferimento. *(la combinazione di Codice Regione+Codice Azienda+Codice DSM è univoca per ogni anno di riferimento).* Il codice DSM è costituito da 3 caratteri alfanumerici e si suggerisce, con l'obiettivo di avere uniformità a livello nazionale, di adottare come codifica la lettera "D" seguita da un progressivo numerico (es. "D01", "D02", …).
Anno di riferimento	Individua l'anno di riferimento della rilevazione

Contenuto Informativo	Descrizione
Rilevazione a cura di altra azienda (SI)	Indica se, nel caso in cui nella Regione siano presenti DSM che operano trasversalmente a più aziende (ASL o AO a seconda dell'organizzazione regionale), vi sono aziende che si incaricano di comunicare al Nuovo Sistema Informativo Sanitario i dati relativi al personale del DSM.
Regione	Indica, nel caso in cui nella Regione siano presenti DSM che operano trasversalmente a più aziende (ASL o AO a seconda dell'organizzazione regionale), la Regione in cui è sito il DSM di riferimento L'informazione è da valorizzare esclusivamente nel caso in cui nella Regione siano presenti DSM che operano trasversalmente a più aziende (ASL o AO a seconda dell'organizzazione regionale).
Codice ASL/AO	Indica, nel caso in cui nella Regione siano presenti DSM che operano trasversalmente a più aziende (ASL o AO a seconda dell'organizzazione regionale), l'azienda cui afferisce il DSM di riferimento. L'informazione è da valorizzare esclusivamente nel caso in cui nella Regione siano presenti DSM che operano trasversalmente a più aziende (ASL o AO a seconda dell'organizzazione regionale).
Denominazione del DSM	Indica la denominazione ufficiale del DSM
Via/Piazza	Indica l'indirizzo di recapito del DSM, all'infuori del numero civico
N°	Indica il civico di recapito del DSM
Comune (codice ISTAT)	Indica il comune di ubicazione del DSM secondo la codifica ISTAT
Denominazione Comune	Indica la denominazione del Comune
Provincia	Indica la provincia di appartenenza del comune secondo la codifica alfabetica a due caratteri
CAP	Indica il Codice di avviamento postale
Nominativo Referente	Indica il nominativo del referente (Nome e Cognome)
Prefisso	Indica il prefisso del recapito telefonico
Telefono	Indica il recapito telefonico a meno del prefisso
Fax	Indica il recapito fax a meno del prefisso
e-mail	Indica il recapito e-mail del referente o del DSM

Il Codice DSM così rilevato è il codice di riferimento per la compilazione del campo "Codice DSM" dei flussi informativi descritti nel seguito, relativi al personale ed alle attività.

4.2 Personale – definizione e codifica

Il flusso riguarda esclusivamente le informazioni relative al personale dipendente e quello assimilato delle aziende sanitarie private in convenzione.

Le informazioni relative al personale dipendente e quello assimilato (es.: convenzionato) delle aziende sanitarie pubbliche, transitano via Conto Annuale.

Si sottolinea che per rilevazione "tempo pieno equivalente" si intende che per operatori che svolgono un orario part time, le ore effettuate vengono sommate fino a raggiungere il numero di ore di un operatore a tempo pieno (per frazioni uguali o superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore, per frazioni inferiori a 0,5, si arrotonda all'unità inferiore) Esempio: se in servizio vi sono tre infermieri, uno a tempo pieno (a 36 ore), uno che lavora per 18 ore e uno per 12 ore,
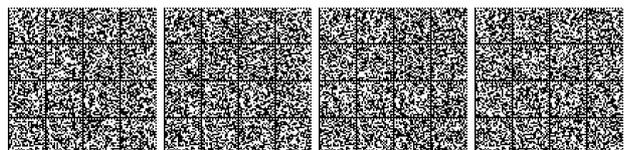
facendo il calcolo in equivalenti di tempo pieno, in servizio risultano due unità di infermieri (1 a 36 ore + 1 derivante dalla formula 18+12/36=0,83, che si arrotonda a 1). E' considerato personale in servizio anche quello assente per congedo ordinario o malattia. Nella rilevazione includere, sempre "in equivalenti di tempo pieno", sia il personale universitario, per il tempo stabilito dalla convenzione con il SSN, che il personale delle U.O. di psicologia clinica e di assistenza sociale, per l'orario di lavoro erogato all'interno del DSM.

Per quanto riguarda alcuni profili professionali, si forniscono le seguenti precisazioni:

- Psichiatri (con specializzazione in psichiatria o specializzazione equivalente: neuropsichiatria, malattie nervose e mentali, igiene mentale, neurologia, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica)
- Infermieri: si intende personale di assistenza infermieristica
  - Include: infermieri professionali, infermieri con diploma universitario di infermiere, infermieri abilitati alle funzioni direttive, infermieri dirigenti.
  - Esclude: infermieri generici e infermieri psichiatrici (in quanto ruoli ad esaurimento), assistenti sanitari (in quanto personale non infermieristico). Tutto questo personale va indicato nella voce Altro.
- Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica: ci si riferisce alla figura professionale individuata con Decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001, n. 182.
- Educatori professionali: ci si riferisce alla figura professionale individuata con Decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
- OTA: (Operatore Tecnico di Assistenza) ci si riferisce alla figura professionale individuata con Decreto del Ministro della Sanità 26 luglio 1991, n. 295.
- Altro: occorre specificare la tipologia (ad es. infermieri generici, assistenti sanitari, terapisti occupazionali, operatore di cooperativa sociale ecc.).

Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione rilevata mediante il flusso informativo "personale", la definizione ed il relativo sistema di codifica riconosciuti come standard nazionale.

Codice azienda sanitaria di riferimento
Identifica l'azienda sanitaria locale in cui e' sito il DSM.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".

Codice DSM
Individua il Dipartimento di Salute Mentale che ha erogato l'intervento. Deve essere valorizzato con il codice a tre cifre attribuito dalla Regione.

Codice Profilo Professionale
Indicativo della classificazione del personale:

010 Psichiatri	020 Altri medici non psichiatri
030 Psicologi	041 Personale infermieristico
042 Tecnici della riabilitazione psichiatrica	050 Educatori professionali
060 OSS	070 Assistenti sociali
080 Sociologi	090 Personale amministrativo
100 Altro	

Codice branca
Codice identificativo della branca specialistica:

01 Anestesia	02 Cardiologia
03 Chirurgia generale	04 Chirurgia plastica
05 Chirurgia vascolare – Angiologia	06 Dermosifilopatia
07 Diagnostica per immagini - Medicina nucleare	08 Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica
09 Endocrinologia	10 Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva
11 Lab. analisi chimico cliniche e microbiologiche - Microbiologia – Virologia - Anatomia e istologia patologica - Genetica-Immunoematologia e s. trasf.	12 Medicina fisica e riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi
13 Nefrologia	14 Neurochirurgia
15 Neurologia	16 Oculistica
17 Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	18 Oncologia
19 Ortopedia e traumatologia	20 Ostetricia e ginecologia
21 Otorinolaringoiatria	22 Pneumologia
23 Psichiatria	24 Radioterapia
25 Urologia	26 Altro

Codice disciplina
Codice indicativo della disciplina:

1 allergologia	2 day hospital	3 anatomia ed istologia patologica
5 angiologia	6 cardiochirurgia pediatrica	7 cardiochirurgia
8 cardiologia	9 chirurgia generale	10 chirurgia maxillo facciale
11 chirurgia pediatrica	12 chirurgia plastica	13 chirurgia toracica
14 chirurgia vascolare	15 medicina sportiva	18 ematologia
19 malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	20 immunologia	21 geriatria
22 residuale manicomiale	24 malattie infettive e tropicali	25 medicina del lavoro
26 medicina generale	27 medicina legale	28 unita' spinale
29 nefrologia	30 neurochirurgia	31 nido
32 neurologia	33 neuropsichiatria infantile	34 oculistica
35 odontoiatria e stomatologia	36 ortopedia e traumatologia	37 ostetricia e ginecologia
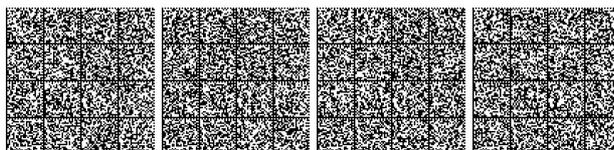
38 otorinolaringoiatria	39 pediatria	40 psichiatria
41 medicina termale	42 tossicologia	43 urologia
46 grandi ustioni pediatriche	47 grandi ustionati	48 nefrologia (abilitato al trapianto rene)
49 terapia intensiva	50 unita' coronarica	51 astanteria
52 dermatologia	54 emodialisi	55 farmacologia clinica
56 recupero e riabilitazione	57 fisiopatologia della riproduzione umana	58 gastroenterologia
60 lungodegenti	61 medicina nucleare	62 neonatologia
64 oncologia	65 oncoematologia pediatrica	66 oncoematologia
67 pensionanti	68 pneumologia	69 radiologia
70 radioterapia	71 reumatologia	73 terapia intensiva neonatale
74 radioterapia oncologica	75 neuro-riabilitazione	76 neurochirurgia pediatrica
77 nefrologia pediatrica	78 urologia pediatrica	82 anestesia e rianimazione
97 detenuti	98 day surgery	99 cure palliative-hospice

Tipo contratto
Classificazione del personale a seconda del tipo di contratto

- D = dipendente
- C = convenzionato

Numero Equivalenti tempo pieno
Personale in servizio.

4.3 Attività – definizione e codifica

Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione rilevata mediante il flusso informativo "attività", la definizione ed il relativo sistema di codifica riconosciuti come standard nazionale.

Le informazioni raccolte sono quelle relative agli utenti in carico presso le strutture afferenti ai DSM, limitatamente alla "Salute mentale adulti" (disciplina 040 psichiatria), con esclusione della neuropsichiatria infantile.

4.3.1 Flusso attività territoriali

Codice Regione

Identifica il codice di tre cifre della Regione inviante i files.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

Codice Azienda Sanitaria di riferimento

Identifica l'azienda sanitaria locale in cui e' sito il DSM.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".

Codice DSM

Individua il Dipartimento di Salute Mentale che ha erogato l'intervento.

Deve essere valorizzato con il codice a tre cifre attribuito dalla Regione.

ID contatto

Identifica il record identico per ogni blocco d'interventi.

Anno di Nascita

Indica l'anno di nascita del cittadino a cui è stata erogato l'intervento.

Sesso

Indica il sesso del cittadino a cui è stato erogato l'intervento.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
- 1. maschio;
- 2. femmina.

Cittadinanza

Identifica la cittadinanza dell'assistito a cui è stato erogato l'intervento.

La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166.

Regione di residenza

Individua la Regione di residenza dell'assistito a cui è stato erogato l'intervento.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

ASL di residenza

Indica il codice dell'azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l'assistito.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nell'FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".

ID cittadino

Ai sensi delle disposizioni decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, concernente Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 181, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute, e delle disposizioni dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel seguente modo:

- qualora la Regione disponga di sistemi di codifica coerenti con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale va riportato il codice univoco derivante dal relativo processo di codifica (applicabile sia a cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il codice risultante dovrà essere diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di altri sistemi informativi;
- qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica come indicati nello schema tipo di regolamento, il campo va lasciato in bianco.

Stato estero di residenza

Identifica lo Stato estero di residenza dell'assistito a cui è stato erogato l'intervento, se straniero.

La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166.

Stato civile

Indica lo stato civile dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. celibe, nubile	2. coniugato
3. separato	4. divorziato
5. vedovo	6. non dichiarato

Collocazione Socio-Ambientale

Indica la collocazione socio-ambientale dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. da solo	2. famiglia di origine
3. famiglia acquisita	4. con altri familiari o con altre persone
5. struttura residenziale psichiatrica per ricovero o lungodegenza	6. casa di riposo per anziani, RSA, altro istituto o comunità non a carattere psichiatrico
7. senza fissa dimora	9. sconosciuto

Titolo di Studio

Indica il titolo di studio dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. nessuno	2. licenza elementare
3. licenza media inferiore	4. diploma media superiore
5. diploma universitario	6. laurea
9. sconosciuto	

Condizione professionale

Specifica la condizione professionale dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, a due caratteri, da utilizzare è il seguente:

01. in cerca prima occupazione	02. disoccupato
03. casalinga	04. studente
05. pensionato	06. invalido
07. altra condizione non professionale	08. dirigente
09. quadro direttivo	10. impiegato, tecnico
11. capo operaio, operaio, bracciante	12. altro lavoratore dipendente
13. apprendista	14. lavoratore a domicilio per conto di imprese
15. militare di carriera	16. imprenditore
17. lavoratore in proprio	18. libero professionista
19. familiare coadiuvante	99. sconosciuto

Codice Struttura

Indica la struttura del DSM o privata accreditata in cui viene compilata la scheda del paziente.

Data apertura scheda paziente
Identifica la data di compilazione della scheda del paziente, all'inizio dell'episodio di cura.

Diagnosi di apertura
Individua la diagnosi che è indicata nella scheda del paziente quando ha inizio l'episodio di cura. Il codice da utilizzare è quello previsto dalla Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche).

Precedenti contatti
Indica la presenza di precedenti contatti psichiatrici alla data di rilevazione.

Inviante per primo contatto
Identifica il soggetto che richiede, dal punto di vista amministrativo, il primo contatto con il DSM o la struttura privata accreditata.
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. accesso diretto	2. medico di medicina generale
3. ospedale e altre strutture sanitarie e sociosanitarie non psichiatriche	4. altri DSM e strutture psichiatriche private
5. servizi pubblici non sanitari	9. sconosciuto.

Data chiusura scheda paziente
Indica la data di chiusura della scheda del paziente per la conclusione dell'episodio di cura.

Diagnosi di chiusura
Individua la diagnosi che è indicata nella scheda del paziente al momento della conclusione dell'episodio di cura.
Il codice da utilizzare è quello previsto dalla Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche). In caso di chiusura amministrativa, si inserisce il valore "xxxxx".

Modalità conclusione
Indica la modalità di conclusione dell'episodio di cura.
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. assenza di indicazioni al trattamento psichiatrico	2. conclusione concordata del rapporto terapeutico
3. interruzione non concordata	4. suicidio
5. decesso	9. amministrativa

Progressivo riga per contatto
Indica il numero progressivo di interventi di uno stesso contatto (compreso tra "01" e "99").

Data intervento

Indica la data in cui viene erogato l'intervento territoriale.

Tipo intervento

Indica il tipo di intervento territoriale erogato dalla struttura.

Il codice, a due caratteri, da utilizzare è il seguente:

01. visite psichiatriche	02. colloqui clinico psicologici
03. colloqui	04. consulenze
05. accertamento medico-legale	06. valutazioni standardizzate mediante test
07. psicoterapia individuale	08. psicoterapia di coppia
09. psicoterapia familiare	10. psicoterapia di gruppo
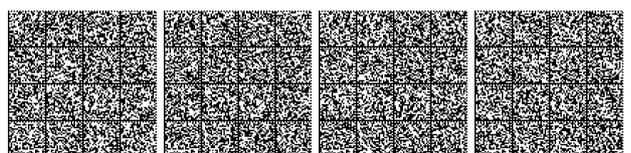
11. somministrazione di farmaci	12. colloqui con i familiari
13. interventi informativi e psicoeducativi rivolti alla famiglia (individuali)	14. interventi informativi e psicoeducativi rivolti alla famiglia (gruppo)
15. riunioni	16. interventi sulle abilità di base (individuali)
17. interventi sulle abilità di base (gruppo)	18. interventi di risocializzazione (individuali)
19. interventi di risocializzazione (gruppo)	20. soggiorni
21. interventi di tipo espressivo,pratico manuale e motorio (individuale)	22. interventi di tipo espressivo,pratico manuale e motorio (gruppo)
23. formazione lavorativa	24. interventi di supporto
25. interventi per problemi amministrativi e sociali	26. interventi di rete.

Modalità di erogazione dell'intervento
Indica se l'intervento è programmato o meno.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1. programmato;
2. non programmato.

Sede intervento

Identifica la sede in cui, o a partire dalla quale, viene erogato l'intervento territoriale.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. in sede	2. a domicilio
3. in altro luogo del territorio	4. in altra struttura del DSM
5. ospedale generale.	

Operatore (1, 2, 3)

Indica il profilo professionale di chi eroga l'intervento.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1. medico	2. psicologo
3. assistente sociale	4. infermiere
5. educatore professionale	6. tecnico della riabilitazione
7. OTA	8. altro.

In caso di intervento erogato da più figure professionali, è poaaibile indicare altre due figure che hanno partecipato all'erogazione.

4.3.2 Flusso attività residenziali e semiresidenziali

Codice Regione

Identifica la Regione inviante i file.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

Codice Azienda Sanitaria di riferimento

Identifica l'azienda sanitaria locale in cui e' sito il DSM.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".

Codice DSM

Individua il Dipartimento di Salute Mentale che ha erogato l'intervento.

Deve essere valorizzato con il codice a tre cifre attribuito dalla Regione.

ID Contatto

Identifica il record identico per ogni blocco d'interventi.

Anno di Nascita

Indica l'anno di nascita del cittadino a cui è stato erogato l'intervento.

Sesso

Indica il sesso del cittadino a cui è stato erogato l'intervento.

Il codice ad un carattere da utilizzare è il seguente:

- 1. maschio;
- 2. femmina.

Cittadinanza

Specifica la cittadinanza dell'assistito a cui è stato erogato l'intervento.

La codifica da utilizzare è quella Alpha 2 prevista dalla normativa ISO 3166.

Regione di residenza

Identifica la Regione di residenza dell'assistito a cui è stato erogato l'intervento.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

ASL di residenza

Indica il codice dell'azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l'assistito.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".

ID cittadino

Ai sensi delle disposizioni decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, concernente Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 181, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute, e delle disposizioni dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati delle Regioni e Province Autonome, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel seguente modo:

- qualora la Regione disponga di sistemi di codifica coerenti con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale va riportato il codice univoco derivante dal relativo processo di codifica (applicabile sia a cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il codice risultante dovrà essere diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di altri sistemi informativi;
- qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica come indicati nello schema tipo di regolamento, il campo va lasciato in bianco.

Stato estero di residenza

Identifica lo stato estero di residenza dell'assistito a cui è stato erogato l'intervento, se straniero.

La codifica da utilizzare è quella Alpha 2 prevista dalla normativa ISO 3166.

Stato civile

Indica lo stato civile dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il medesimo previsto per il flusso sulle attività territoriali.

Collocazione Socio-Ambientale

Indica la collocazione socio-ambientale dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il medesimo previsto per il flusso sulle attività territoriali.

Titolo di studio

Indica il titolo di studio dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il medesimo previsto per il flusso sulle attività territoriali.

Condizione professionale

Indica la condizione professionale dell'assistito al momento della rilevazione.

Il codice, a due caratteri, da utilizzare è il medesimo previsto per il flusso sulle attività territoriali.

Codice Struttura

Indica la struttura del DSM o privata accreditata in cui viene compilata la scheda del paziente.

Data apertura scheda paziente
Identifica la data di compilazione della scheda del paziente, all'inizio cioè dell'episodio di cura

Diagnosi di apertura
Individua la diagnosi che è indicata nella scheda del paziente quando ha inizio l'episodio di cura.
Il codice da utilizzare è quello previsto dalla Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche).

Precedenti contatti
Indica la presenza di precedenti contatti psichiatrici alla data di rilevazione.

Inviante per primo contatto
Identifica il soggetto che richiede, dal punto di vista amministrativo, il primo contatto con il DSM o la struttura privata accreditata.
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il medesimo previsto per il flusso sulle attività territoriali.

Data chiusura scheda paziente
Indica la data di chiusura della scheda del paziente per la conclusione dell'episodio di cura.

Diagnosi di chiusura
Individua la diagnosi che è indicata nella scheda del paziente al momento della conclusione dell'episodio di cura .
Il codice da utilizzare è quello previsto dalla Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche). In caso di chiusura amministrativa, si inserisce il valore "xxxxx".

Modalità conclusione
Indica la modalità di conclusione dell'episodio di cura .
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il medesimo previsto per il flusso sulle attività territoriali.

Tipo struttura residenziale

Indica la tipologia della struttura del DSM o privata accreditata in cui viene erogato l'intervento.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

- 1. CSM;
- 6. strutture residenziali con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore;
- 7. strutture residenziali con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali);
- 8. strutture residenziali con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali).

Data Ammissione

Indica il giorno, mese e anno in cui il paziente viene ammesso nella struttura residenziale.

Data dimissione

Indica il giorno, mese e anno in cui il paziente viene dimesso dalla struttura residenziale.

Data intervento

Indica il giorno, mese e anno in cui si verifica la presenza semiresidenziale.

Tipo struttura semiresidenziale

Indica la tipologia della struttura del DSM o privata accreditata in cui viene erogata l'intervento semiresidenziale.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

- 1. CSM – Ambulatorio;
- 2. centro diurno;
- 3. DH territoriale;
- 6. strutture residenziali con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore;
- 7. strutture residenziali con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali);
- 8. strutture residenziali con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali).

Modalità di presenza

Indica il tipo di presenza semiresidenziale.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

- 1. presenza semiresidenziale minore di 4 ore;
- 2. presenza semiresidenziale maggiore di 4 ore.

10A13028
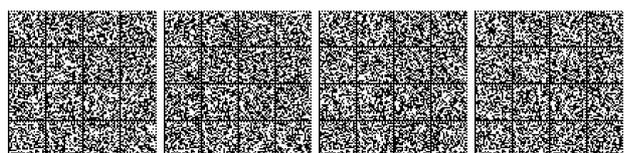
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Russomanno Sandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la signora Russumanno Sandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich Anerkannte Kosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto nel percorso formativo tedesco rispetto alla formazione italiana, non compensata peraltro dall'esperienza professionale acquisita, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 16 giugno 2009, con la quale la signora Russumanno Sandra ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/2007, si è reso necessario chiedere alla regione Calabria, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della regione Calabria, pervenuto in data 3 agosto 2010 attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Staatlich Anerkannte Kosmetikerin» rilasciato dalla Scuola Professionale per estetista di Mannheim (Germania), in data 18 settembre 2007, alla signora Russumanno Sandra nata a Viernheim (Germania) il 7 marzo 1990, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12324

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Falconi Glenda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione

europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Falconi Glenda, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei titoli professionali di estetista-massaggiatore conseguiti in Svizzera, ai fin dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *I)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto dal percorso formativo svizzero rispetto alla formazione italiana, differenza peraltro non compensata dall'esperienza professionale, si è ritenuto necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 22 giugno 2010, con la quale la sig. ra Falconi Glenda ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/2007, si è reso necessario chiedere alla regione Lazio, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della provincia di Roma, prot. n. 100 del 23 luglio 2010, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

I titoli professionali di estetista-massaggiatore, rilasciati dalla Scuola internazionale di estetica e cosmetologia in Svizzera, in data 29 settembre 2009 alla sig.ra Falconi Glenda, nata a Roma il 12 luglio 1989, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12325

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2010.

Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è stata designata, in

via provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001;

Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato prevede che il piano di controllo comprensivo del prospetto tariffario sono da sottoporre all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art.14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna», conformemente allo schema tipo di controllo ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» e il relativo prospetto tariffario;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 16195 del 26 ottobre 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna» ha altresì predisposto un ulteriore piano di controllo che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Agenzia Laore Sardegna» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Agenzia Laore Sardegna», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Agnello di Sardegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Considerata la situazione di urgenza che ha determinato la designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», con decreto ministeriale 29 aprile 2010, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», l'au-

torizzazione di cui al presente decreto ha validità fino al momento in cui il Consorzio Tutela Agnello di Sardegna, incaricato ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo.
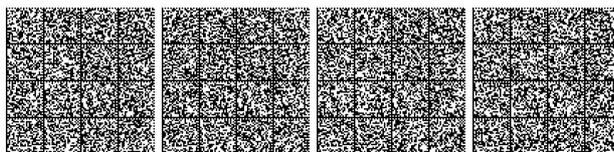
In assenza di tale individuazione l'autorizzazione di cui al presente decreto avrà durata di tre anni.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12400

DECRETO 4 ottobre 2010.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2010, ha preso atto delle richieste di modifica della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
10966	Mais	Genesis	Sudwestsaat GBR	Dow AgroSciences GMBH – Germania
11528	Mais	Marano 0501	Sudwestsaat GBR	Dow AgroSciences GMBH – Germania
12278	Mais	Sistema	Sudwestsaat GBR	Dow AgroSciences GMBH – Germania
12221	Mais	Surco	Sudwestsaat GBR	Dow AgroSciences GMBH – Germania
10403	Orzo polistico	Beta	Gea Sementi Srl	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
10605	Frumento tenero	Adelaide	Apsovsementi S.p.A.	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA.SE. Soc. Coop – Conselice (RA)
11853	Frumento tenero	Arabia	Apsovsementi S.p.A.	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA.SE. Soc. Coop – Conselice (RA)
12439	Frumento tenero	Asuncion	Apsovsementi S.p.A.	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA.SE. Soc. Coop – Conselice (RA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A12603

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di sedano «Dorato Rissone» al relativo registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/1971 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di sedano «Dorato Rissone»;

Vista la nota aggiuntiva della regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di sedano indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

SEDANO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3273	Dorato Rissone	Centro di Riferimento per l'agricoltura biologica (C.R.A.B.) - Bibiana (Torino)

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di sedano «Dorato Rissone» coincide con i territori del comune di Asti e tutti i comuni della provincia di Asti situati nella Valle del Tanaro.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di sedano «Dorato Rissone» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 8 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 160 g per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A12604

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «La Cruna - società cooperativa sociale onlus», in Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento del 9 febbraio 2010 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «La cruna - Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Oristano;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La cruna - Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Oristano, codice fiscale n. 01096670953, costituita in data 3 ottobre 2006.

Art. 2.

Il dott. Ettore Tanferna nato a Sassari l'11 luglio 1966 con studio in Sassari alla via Paolo Galleri n. 3, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di procedere alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali scadute nonché alla verifica della regolarità della gestione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12337

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Futura - Consorzio Lazio fra cooperative - società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il supplemento di verifica del 3 febbraio 2010 redatto da un revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Futura - Consorzio Lazio fra cooperative - Società cooperativa», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rinnovo delle cariche sociali, al mancato pagamento del contributo di revisione dovuto nonché alla ripetuta sottrazione dell'ente in questione alle revisioni ordinarie;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Futura - Consorzio Lazio fra cooperative - Società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale n. 07199440582, costituita in data 26 settembre 1985.

Art. 2.

Il dott. Luigi Federico Brancia nato a Crotone il 15 maggio 1966 con studio in Roma a viale Libia n. 98, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di pagare il contributo di revisione dovuto nonché verificare la correttezza della gestione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12338

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Arenulacoop» società cooperativa sociale Onlus a r.l. - S.c.r.l., in Nocera inferiore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale mancato accertamento del 24 ottobre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Arenulacoop» società cooperativa sociale a r.l. - S.c.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa, al mancato rinnovo delle cariche sociali, al mancato aggiornamento dei libri sociali e fiscali, al mancato versamento del 3% degli utili conseguiti negli anni 2005 e 2006, al mancato pagamento del contributo di revisione dovuto;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Arenulacoop» società cooperativa sociale Onlus a r.l. - S.c.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), codice fiscale n. 03321760658, costituita in data 15 novembre 1996.

Art. 2.

Il dott. De Nicola Attilio nato a Napoli il 16 aprile 1966 ed ivi domiciliato in via del Rione Sirignano n. 7, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa, aggiornare i libri sociali e fiscali, versare il 3% degli utili conseguiti, pagare il contributo di revisione dovuto.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12339

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Santa Gianna Beretta Molla società cooperativa sociale onlus», in Cassano allo Ionio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il verbale di accertamento del 4 settembre 2009 redatto da un revisore della Confederazione Cooperative Italiane nei confronti della Società Cooperativa «Santa Gianna Beretta Molla - società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata conformità dello statuto sociale alla vigente normativa, alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancata redazione del bilancio relativo all'esercizio 2008, al mancato versamento del 3% degli utili conseguiti, alla mancata determinazione del compenso dovuto agli organi sociali;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere

al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Santa Gianna Beretta Molla - società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza) - Codice fiscale n. 02745960787 costituita in data 15 dicembre 2005.

Art. 2.

L'avv. Costanza Rocca nata a Ferrara il 17 agosto 1975 con studio in Montalto Uffugo (Cosenza) in via Trieste, 314 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa, redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, redigere il bilancio di esercizio 2008, versare il 3% degli utili conseguiti, provvedere alla determinazione del compenso dovuto agli organi sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12340

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Indico Società cooperativa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento del 15 settembre 2009 redatto da un revisore della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue redatto nei confronti della Società Cooperativa «Indico Società Cooperativa a r.l.» con sede in Milano;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8. L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Indico Società Cooperativa», con sede in Milano - C.F. 04808830154 costituita in data 30 aprile 1980;

Art. 2.

Il dott. Marco Casero nato a Legnano (MI) il 28 giugno 1962 con studio in Milano a Viale Andrea Doria n. 50 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di adeguare lo statuto sociale alla nuova normativa vigente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12343

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Pogiaco Soc. coop.», in Beinasco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di ispezione straordinaria – sezione accertamento del 18 novembre 2009 – redatto nei confronti della Società Cooperativa «Pogiaco Soc. Coop.», con sede in Beinasco (TO);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata regolarizzazione del deposito dei bilanci presso la competente C.C.I.A.A., alla irregolare tenuta dei libri sociali, al mancato accantonamento del TFR per agli esercizi 2003, 2005 e 2006, alla mancata relazione sulla mutualità dell'Ente;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8. L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Pogiaco Soc. Coop.», con sede in Beinasco (TO) - c.f. 07842370012 costituita in data 18 ottobre 1999;

Art. 2.

Il dott. Giovanni Pizzo nato a Loreo (RO) il 19 gennaio 1948 e residente a Martiniana Po (CN) a Via Provinciale n. 14 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di regolarizzare il deposito dei bilanci di esercizio presso la competente Camera di Commercio effettuando tutte le modifiche e integrazioni necessarie, aggiornare i libri sociali, provvedere ad effettuare gli accantonamenti del TFR dovuti.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12344

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Esperia Società cooperativa edilizia», in La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento del 6 aprile 2009 redatto da un revisore della Confederazione Cooperative Italiane nei confronti della Società Cooperativa «Esperia Società Cooperativa Edilizia», con sede in La Spezia;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato aggiornamento dei libri fiscali, alla mancata esibizione del libro giornale e quello degli inventari, al mancato rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8. L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Esperia Società Cooperativa Edilizia», con sede in La Spezia - c.f. 80014930111 costituita in data 11 dicembre 1969;

Art. 2.

Il dott. Matteo Ridolfi nato a Carrara (MS) il 15 gennaio 1970 con studio in La Spezia a Via Giacomo Doria n. 3 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di aggiornare i libri fiscali e societari.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12345

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 4 ottobre 2010.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale ...»;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, come modificato dal comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun «biennio» (ora triennio, ai sensi del richiamato comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «…è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sin-

dacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione…»;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «…inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Vista la nota del 21 aprile 2010, prot. GDAP-0172304-2010, del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota del 27 maggio 2010, prot. 1073, pervenuta in data 7 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, specificando che «Tali dati sono stati certificati dalle sigle SNF e UIL PA/CFS. Le altre Organizzazioni sindacali rappresentative hanno evidenziato la necessità di effettuare ulteriori verifiche e controlli sugli elenchi inviati da questa Amministrazione…..»;

Vista la successiva nota del 28 maggio 2010, prot. 1086, pervenuta in data 7 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato;

Vista l'ulteriore nota del 28 maggio 2010, prot. 1095, pervenuta in data 8 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato alle associazioni sindacali interessate che «…al fine di ..portare a compimento le operazioni di certificazione delle deleghe sindacali, è stata stabilita la data dell'8 giugno p.v. entro la quale codeste Organizzazioni sindacali dovranno fornire ogni elemento utile per riscontrare eventuali omissioni, facendo presente che in assenza di risposta i dati saranno ritenuti certificati»;

Vista la nota del 10 giugno 2010, prot. 1188, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato, tra l'altro, di confermare, a seguito dello scadere del termine ultimo dell'8 giugno 2010, i dati trasmessi in precedenza con la ministeriale 1086 del 28 maggio 2010;

Vista la nota del 14 giugno 2010, prot. 557/RS/01/124/1359, integrata con nota del 30 giugno 2010, prot. 557/RS/01/124/1359, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che per i dati non certificati, afferenti alle organizzazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività, «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. 1650, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha precisato che, nella predetta data dell'8 giugno, fissata quale termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali interessate, in ordine alla validità dei dati trasmessi, ha avuto luogo un'apposita riunione con le medesime organizzazioni sindacali, le cui risultanze, con riferimento alle singole fattispecie riguardanti le menzionate organizzazioni sindacali, devono far ritenere conclusa positivamente la procedura di certificazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito della Polizia di Stato

Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul

piano nazionale, incluse nel D.M. di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia): n. 17 distacchi sindacali;

2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia): n. 13 distacchi sindacali;

3) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia): n. 7 distacchi sindacali;

4) S.I.L.P. per la CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL): n. 7 distacchi sindacali;

5) Federazione SP (UILPS-SUP-Anip Italia Sicura): n. 6 distacchi sindacali;

6) UGL - Polizia di Stato: n. 5 distacchi sindacali;

7) COISP: n. 4 distacchi sindacali;

8) CONSAP – Nuova Federazione Autonoma: n. 4 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di 32 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:

1. S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria): n. 9 distacchi sindacali;

2. O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria): n. 5 distacchi sindacali;

3. Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria): n. 4 distacchi sindacali;

4. UIL-PA: n. 4 distacchi sindacali;

5. Federazione Nazionale Sicurezza CISL: n. 3 distacchi sindacali;

6. UGL Polizia Penitenziaria: n. 3 distacchi sindacali;

7. FP-CGIL: n. 2 distacchi sindacali;

8. F.S.A.- C.N.P.P.: n. 2 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato

Il contingente complessivo di 10 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel D.M. di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, del 6 agosto 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:

1. S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale): n. 3 distacchi sindacali;

2. Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato: n. 2 distacchi sindacali;

3. Sindacato Nazionale Forestale (S.N.F.): n. 1 distacco sindacale;

4. Federazione Nazionale Sicurezza CISL: n. 1 distacco sindacale;

5. UIL/PA/Corpo Forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale;

6. Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL: n. 1 distacco sindacale;

7. FP CGIL/CFS: n.1 distacco sindacale.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2010

Il Ministro: BRUNETTA

10A12940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2010.

Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui alla direttiva 2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attività di verifica. (Deliberazione n. 24/2010).

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, ed in particolare l'art. 4;

Visto il documento EA 6/03 versione 3 del gennaio 2010 «EA document for the recognition of the verifiers under the EU ETS Directive» redatto dalla Eurpean co-operation for accreditation;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art. 17;

Vista la deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo;

Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge del 20 novembre 2009, n. 166, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» che dispone
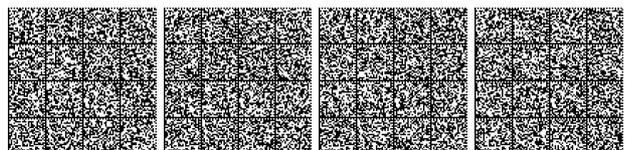
che «Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE […], il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.»;

Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attività ricadenti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Vista la deliberazione n. 014/2009 di questo Comitato recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il DEC/RAS/115/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il DEC/RAS/23/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste all'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti il DEC/RAS/96/2006 e DEC/RAS/181/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante il riconoscimento delle attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'art. 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/74/2006;

Vista la deliberazione n. 02/2008 di questo Comitato recante il riconoscimento dell'attività di verifica della dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

Delibera:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione valgono le seguenti definizioni:

a) «attività di verifica»: l'attività di verifica prevista dalla direttiva 2003/87/CE comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, ed in particolare: l'attività di verifica ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 della deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato;

b) «comunicazione annuale»: la dichiarazione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra o di qualsiasi altro dato relativo all'attività svolta, ed in particolare: la dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 5 della deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato, nonché la comunicazione dei dati tonnellate chilometro ai sensi dell'art. 6 di suddetta deliberazione;

c) «MRG»: la decisione 2007/589/CE della Commissione europea e sue successive modifiche od integrazioni;

d) «direttiva ETS»: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sue successive modifiche od integrazioni;

e) «organismo verificatore»: soggetto giuridico responsabile dello svolgimento dell'attività di verifica;

f) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 da uno Stato membro dell'Unione europea;

g) «gestore dell'attività»: il gestore dell'impianto o l'operatore aereo ai sensi delle definizioni riportate nella direttiva ETS;

h) «procedura per il riconoscimento dell'accreditamento»: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante la quale un organismo verificatore è abilitato a svolgere attività di verifica in Italia;

i) «procedura per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento»: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante la quale un organismo verificatore appartenente alle categorie di cui di cui all'art. 3, comma 3 lettere *b)* e *c)* è abilitato a svolgere attività di verifica in Italia.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente deliberazione reca disposizioni per il riconoscimento dell'accreditamento degli organismi verificatori e per lo svolgimento dell'attività di verifica nel territorio nazionale.

2. La presente deliberazione si applica in attesa del recepimento della direttiva 2003/87/CE nell'ordinamento interno e dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 15 della medesima direttiva 2003/87/CE nonché nelle more del pieno funzionamento dell'organismo di accreditamento designato dall'Italia ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Art. 3.

Procedura per il riconoscimento dell'accreditamento

1. Lo svolgimento in Italia delle attività di verifica previste dalla direttiva 2003/87/CE, da parte di un organismo verificatore, è subordinato al riconoscimento di accreditamento dell'organismo verificatore da parte di questo Comitato.

2. Ai fini del comma 1, l'organismo verificatore presenta istanza di ammissione alla procedura di riconoscimento di accreditamento, allegando la seguente documentazione, in lingua italiana ad eccezione della successiva lettera *c)* per la quale è richiesta la traduzione giurata:

a) la domanda contenente:

i. ragione sociale;

ii. sede legale;

iii. struttura legale;

iv. ruolo del firmatario della domanda;

v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacità finanziarie;

b) le attività per le quali è richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;

c) per i soggetti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*: l'accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento per l'attività di verifica prevista dalla direttiva ETS;

d) un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la veridicità della documentazione presentata.

3. Le procedure per il riconoscimento dell'accreditamento da parte del Comitato sono differenti per i soggetti seguenti:

a) organismi verificatori accreditati da un organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

b) organismi verificatori accreditati in accordo alla norma EA 6/03 da un altro organismo di accreditamento della UE;

c) organismi verificatori riconosciuti ad operare dal Comitato, ai sensi della presente deliberazione.

4. Gli organismi verificatori di cui al comma 3 lettere *b)* e *c)* presentano, in aggiunta agli elementi di cui al comma 2, la documentazione necessaria, secondo le previsioni dell'art. 4 e conforme all'art. 5, per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento.

5. La domanda di cui al comma 2 e la documentazione aggiuntiva di cui all'art. 4 sono inviate secondo le modalità riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

Documentazione aggiuntiva per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento

1. La documentazione aggiuntiva per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento, da considerarsi addizionale a quella elencata al comma 2 dell'art. 3, comprende:

a) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;

b) curricula firmati del personale di cui al punto *a)*;

c) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;

d) l'elenco delle eventuali attività condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende l'annualità di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;

e) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento delle attività di verifica e per la garanzia dell'imparzialità ed indipendenza;

f) un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la piena rispondenza ai criteri descritti nell'art. 5 e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgerà le attività di verifica.

Art. 5.

Requisiti per la richiesta di accettazione qualificata di accreditamento

1. I requisiti per la richiesta di accettazione qualificata di accreditamento sono contenuti nelle norme EA 6/03 e ISO 14065 e sono relativi a:

a) imparzialità e indipendenza;

b) competenze del gruppo di verifica;

c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità;

d) ricorsi e reclami;

e) documentabilità e tracciabilità dell'operato;

f) garanzie finanziarie.

2. In aggiunta a quanto già richiesto dalla EA 6/03 e dalla UNI ISO 14065, deve essere inoltre garantito il possesso di:

a) accreditamento a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001e al regolamento EMAS;

b) o iscrizione all'albo speciale delle Società di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 6.

Verifica

1. Il Comitato verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata ai sensi degli articoli 3 e 4.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Comitato, con propria deliberazione, rilascia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, un attestato di riconoscimento dell'accreditamento e aggiorna il registro dei verificatori di cui all'art. 7.

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso in caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriore documentazione.

4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Comitato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comunica al soggetto interessato tale esito.

Art. 7.

Registro degli organismi verificatori

1. Il registro degli organismi verificatori a cui è stato rilasciato un attestato di riconoscimento dell'accreditamento, è pubblicato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento dell'accreditamento sono ugualmente pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di violazione della normativa.

2. Gli organismi verificatori di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a comunicare al Comitato entro quindici giorni la sospensione o il ritiro dell'accreditamento da parte degli organismi di accreditamento nazionali riferiti nella domanda di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 8.

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi verificatori

1. Il mantenimento nel tempo del riconoscimento dell'accreditamento è subordinato alla verifica annuale

della capacità del verificatore accreditato di continuare a svolgere le attività di verifica in piena conformità alle norma EA 6/03 e UNI ISO 14065. Tale verifica è effettuata a cura del Comitato.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli organismi verificatori a cui è stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori accreditati di cui all'art. 7, inviano al Comitato una relazione sull'attività di verifica svolta ai fini della comunicazione delle emissioni annuali dell'anno precedente.

3. Il Comitato esamina la qualità e la completezza della documentazione di cui al comma 2 e dei documenti sull'attività di verifica di cui al comma 4 dell'art. 9 al fine di valutare l'operato degli organismi verificatori in termini di competenza ed indipendenza. A tal fine il Comitato può richiedere all'organismo che ha rilasciato l'accreditamento o il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, di fornire informazioni aggiuntive sulle procedure e prescrizioni utilizzate per garantire la valutazione e il controllo continuo della competenza degli organismi verificatori che svolgono attività di verifica. Nel caso di esito negativo della valutazione, il Comitato informa l'organismo verificatore interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento ed all'aggiornamento del registro dei verificatori di cui all'art. 7.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Art. 9.

Disposizioni e modalità di svolgimento dell'attività di verifica

1. L'attività di verifica è svolta dai soli organismi verificatori a cui è stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori di cui al precedente art. 7.

2. Gli organismi verificatori di cui al comma precedente svolgono l'attività di verifica in conformità ai criteri stabiliti dalla direttiva ETS e dalle MRG, secondo le modalità stabilite dalla norma EA 6/03.

3. A conclusione dell'attività di verifica gli organismi verificatori in conformità con la norma EA 6/03, rilasciano al gestore dell'attività un attestato di verifica, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato 2 e un rapporto sul processo di convalida contenente almeno le informazioni di cui all'allegato 3, secondo il formato riportato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Gli organismi verificatori sottoscrivono l'attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida di cui al comma 3, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e li inviano a questo Comitato entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Nel caso in cui l'attestato di verifica di cui al comma 3 presenti un giudizio professionale positivo, contestualmente al rilascio di tale attestato, gli organismi verificatori confermano per via telematica l'esito positivo della verifica attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalità pubblicate nella pagina dedicata del sito dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E RICOGNIZIONE

DEI RICONOSCIMENTI

Art. 10.

1. Il DEC/RAS/23/2006, il DEC/RAS/96/2006, il DEC/RAS/181/2006 e la deliberazione n. 02/2008 del Comitato sono abrogati dalla data di cui al comma 3.

2. Per gli organismi verificatori elencati in allegato 4 alla presente deliberazione si considera che la procedura di riconoscimento dell'accreditamento abbia già avuto esito positivo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione gli organismi di cui al comma 2 comunicano al Comitato ogni variazione relativa alla documentazione ed alle informazioni di cui all'art. 3, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa. Il Comitato provvede ad aggiornare, confermare o revocare il riconoscimento a seguito della valutazione della variazione entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione.

4. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il presidente: ROMANO

Allegato 1 - Settori

L'esperienza acquisita in impianti classificati nella colonna C è valida ai fini del rilascio del riconoscimento per impianti delle categorie dimensionali A, B e C.

Codice attività	Attività	A[1]	B[2]	C[3]
1.	*Attività energetiche*			
1.1	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)			
1.2	Raffinerie di petrolio			
1.3	Cokerie			
2.	*Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi*			
2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati			
2.2	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora			
3.	*Industria dei prodotti minerali*			
3.1 a)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno			
3.1 b)	Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno			
3.2	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno			
3.3	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m^3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m^3			
4.	*Altre attività*			
4.1 a)	Impianti industriali destinati alla fabbricazione: - di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose			
4.1 b)	- di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno			
5.	*Trasporto aereo*			
5.1	Operatori di voli aerei			
5.2	Operatori di voli aerei emettitori di entità ridotta ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato XIV delle MRG			

[1] Categoria A: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 50 kt CO_2
[2] Categoria B: 50 kt < emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 500 kt CO_2
[3] Categoria C: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente> 500 kt CO_2
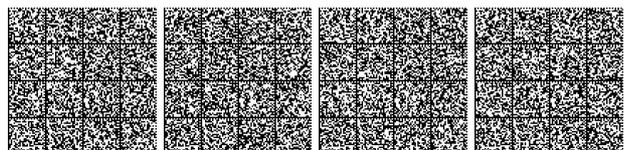
Allegato 2 - Contenuti minimi dell'Attestato di verifica delle Comunicazioni

L'Attestato di verifica sintetizza il giudizio professionale del responsabile della verifica degli organismi verificatori relativamente alla attività di verifica svolta ed in particolare ai valori dichiarati. L'Attestato di verifica contiene gli elementi costitutivi minimi riportati a seguire, inclusi il contesto e gli obiettivi, la descrizione del lavoro svolto ed il giudizio professionale espressione dell'esito della verifica.

Contesto e obiettivi

L'Attestato di verifica deve chiarire il contesto e gli obiettivi, in termini di:

- impianto verificato (numero di autorizzazione, gestore, impianto) od operatore aereo verificato (codice di riferimento, nome) e dati identificativi della comunicazione sottoposta a verifica (anno o periodo di riferimento e dati dichiarati complessivi quali il numero complessivo di emissioni);
- destinatari dell'Attestato di verifica;
- date di svolgimento della verifica, di emissione dell'Attestato di verifica e protocollo interno;
- indicazione della composizione del gruppo di verifica, del responsabile del gruppo di verifica e del responsabile dell'organismo di cui all'articolo 1 della presente deliberazione a cui il gruppo di verifica fa riferimento[4].
- finalità del lavoro di verifica in termini di espressione di un giudizio professionale, con un ragionevole livello di certezza, relativamente alla presenza o meno, nei dati contenuti nella comunicazione, di omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori che possono portare ad inesattezze rilevanti o non conformità. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto livello di certezza, che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa;
- conformità ai requisiti per l'accettazione qualificata di accreditamento stabiliti dall'articolo 5 della presente deliberazione, con particolare riferimento ai requisiti di:
    - imparzialità e indipendenza, con particolare riferimento all'assenza di servizi di consulenza erogati all'operatore verificato o a società controllanti, controllate o collegate, da parte dei membri del gruppo di verifica o da parte dell'organismo a cui il gruppo di verifica fa riferimento, nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica; la conformità al suddetto requisito va attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[5] da allegare all'attestato di verifica.

---

[4] Il responsabile dell'organismo va inteso come colui che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento dell'attività di verifica ai sensi del DEC/RAS/023/2006.

[5] La firma, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante. L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva. La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00].
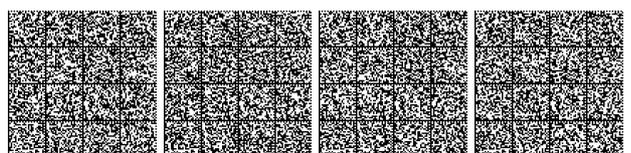
- o competenza del gruppo di verifica per il settore e la categoria dimensionale di appartenenza dell'operatore verificato.

Descrizione del lavoro svolto

L'attestato di verifica deve descrivere in maniera sintetica la natura e l'estensione dell'incarico di verifica. In tal senso deve includere:

- la descrizione degli elementi normativi di riferimento e le relative prescrizioni vigenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni;
- l'esplicita definizione del livello accettabile di rilevanza tenendo conto della natura e della complessità delle attività e delle fonti dell'impianto coerentemente a quanto richiesto all'Allegato 3 della presente deliberazione;
- la dichiarazione che, con riferimento all'obiettivo della verifica della comunicazione, il lavoro svolto fornisce una base adeguata per l'espressione del proprio giudizio professionale con un ragionevole livello di certezza. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto, livello di certezza che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa;
- la descrizione sintetica degli eventuali rilievi emersi in termini di singole inesattezze rettificate e non rettificate, omissioni, dichiarazioni inesatte o errori.

Esito della verifica

L'Attestato di verifica si conclude con un esplicito giudizio dell'organismo di cui all'articolo 1 che ha svolto l'attività di verifica in merito all'esito della verifica. Tale giudizio viene espresso in una delle seguenti forme:

- un giudizio positivo senza rilievi
- un giudizio positivo con rilievi
- un giudizio negativo
- dichiarazione di impossibilita ad esprimere un giudizio.

L'organismo di cui all'articolo 1 che ha svolto l'attività di verifica può esprimere un giudizio senza rilievi se sono state verificate con esito positivo le seguenti condizioni:

a) la comunicazione è priva di inesattezze, dichiarazioni errate, omissioni, errori di natura volontaria o involontaria;
b) la comunicazione è conforme alle disposizioni delle normative vigenti che ne disciplinano i criteri di preparazione e redazione;
c) non vi sono state limitazioni alla conduzione del processo di verifica.

Nei casi in cui il giudizio senza rilievi non si possa esprimere, il verificatore apprezza e valuta la rilevanza di ogni singola inesattezza e dell'insieme delle inesattezze non rettificate, tenendo conto di ogni omissione, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo a un'inesattezza per valutarne i riflessi sul proprio giudizio professionale. Tale valutazione conduce ad una delle seguenti ipotesi di giudizio:
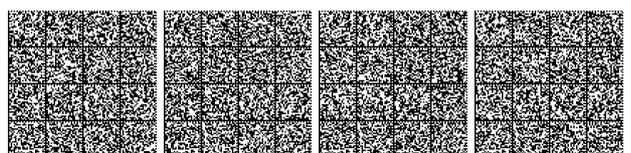
- "giudizio con rilievi", se l'organismo che ha effettuato la verifica giudica che gli effetti complessivi dei rilievi emersi, sia in termini di inesattezze complessive, omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori sul dato emissivo dichiarato, sia in termini di effetti potenziali di eventuali non conformità, non superino la soglia di rilevanza. In tal senso se la presenza dei rilievi non altera la capacità della comunicazione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione emissiva dell'impianto;
- "giudizio negativo", se l'organismo che ha effettuato la verifica evidenzia la presenza di inesattezze rilevanti con un impatto degli errori sul valore totale delle emissioni superiore alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto o se il verificatore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della comunicazione sono tali da portare potenzialmente a inesattezze rilevanti;
- "dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio" se l'organismo che ha effettuato la verifica evidenzia che le inadeguatezze nell'informazione resa non consentono di pronunciarsi e le attività di verifica sono limitate a tal punto da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sulla comunicazione. In tal caso egli dichiara l'"impossibilità ad esprimere un giudizio".

L'Attestato di verifica è sottoscritto dal responsabile dell'organismo che ha svolto l'attività di verifica.

Allegato 3

Contenuti minimi del Rapporto sul processo di convalida

Il Rapporto sul processo di convalida deve indicare tutti gli aspetti attinenti il lavoro svolto. Il Rapporto sul processo di convalida ha lo scopo di fornire una prova dell'effettiva esecuzione del lavoro di verifica e delle conclusioni in base alle quali l'organismo che ha effettuato la verifica, è giunto a formulare ed esprimere un giudizio sulla comunicazione delle emissioni esaminata.

In particolare il Rapporto sul processo di convalida deve contenere:

- descrizione della metodologia di verifica adottata e descrizione delle attività condotte nell'ambito della predisposizione della verifica che includono l'analisi strategica, l'analisi dei processi, l'analisi e valutazione dei rischi, il piano di verifica, la predisposizione dei documenti di lavoro e delle conclusioni;
- descrizione delle attività svolte nell'ambito della conduzione della verifica;
- indicazione delle date di svolgimento della verifica ed indicazione della data della visita nella sede dell'impianto;
- indicazione della data di emissione dell'Attestato di verifica e del numero di protocollo interno;
- indicazione della composizione del gruppo di verifica, con specifica indicazione dei membri che hanno partecipato alla visita nella sede dell'impianto, del responsabile del gruppo di verifica e del responsabile dell'organismo a cui fa riferimento il gruppo di verifica[6];
- descrizione dettagliata dell'esito della verifica, con particolare riferimento ai rilievi eventualmente emersi;
- valutazione e descrizione della conformità del sistema di monitoraggio alla normativa vigente.

Il Rapporto sul processo di convalida può inoltre contenere informazioni, spiegazioni, commenti di dettaglio e indicazioni per migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

[6] Il responsabile è da intendersi come colui che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'articolo 3 della presente deliberazione.
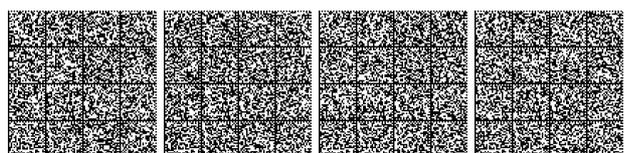
Allegato 4 – elenco degli Organismi verificatori ai sensi dell'articolo 9, comma 2

Numero di riconoscimento	Ragione sociale dell'organismo per il quale è riconosciuta l'attività di verifica	Indirizzo	Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l'attività di verifica[7]
1	Certiquality S.r.l.	Via Giardino Gaetano, 4 - 20123 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(A); 2.2(A); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
2	Certitex S.r.l.	Viale Sarca, 223 - 20126 Milano	1.1(C)
3	BVQI Italia S.p.A.	Viale Monza, 261 - 20126 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
4	ICMQ S.p.A.	Via De Castilla, 10 – 20124 Milano	1.1(A); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C)
5	IGQ	Viale Sarca, 336 - 20126 Milano	1.1(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(B); 3.3(B)
6	RINA Service S.p.A.	Via Corsica, 12 - 16128 Genova	1.1(C); 1.2(C); 1.3(A); 2.1(A); 2.2(B); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
7	Det Norske Veritas Italia S.r.l.	Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio Viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (MI)	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
8	TUV Italia S.r.l.	Via Mauro Macchi 27, 20124 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
9	ICIM S.p.A.	Piazza Diaz, 2 - 20123 Milano	1.1(B)
10	SGS Italia s.p.a.	Via Gozzi, 1/A - 20129 Milano	1.1(B); 2.2(B); 3.2(B); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
11	L R Q A Italy S.r.l. a Socio Unico	Via Luigi Cadorna, 69 - 20090 Vimodrone (MI)	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)

[7] Il codice nel formato "x.y" indica l'attività secondo la codifica riportata in Tabella 1, la lettera all'interno delle parentesi tonde indica la categoria dimensionale secondo la classificazione di cui alla deliberazione n. 14/2009 e 14/2010, come di seguito indicato:
- Categoria A: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente $<=$ 50 kt CO_2
- Categoria B: 50 kt $<$ emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente $<=$ 500 kt CO_2
- Categoria C: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente $>$ 500 kt CO_2

Ad esempio l'indicazione 1.2(C) implica che all'organismo verificatore è riconosciuta l'attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono nell'attività "Raffinerie di petrolio" con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO_2. L'indicazione 1(C) implica che all'organismo verificatore è riconosciuta l'attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono in ciascuno dei sotto-sottosettori all'interno di "Attività energetiche" con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO_2.

Numero di riconoscimento	**Ragione sociale dell'organismo per il quale è riconosciuta l'attività di verifica**	**Indirizzo**	**Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l'attività di verifica[7]**
12	Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.	Via Pasubio, 5 - 24044 Dalmine (BG)	4.1a(A); 4.1b(A)
13	CSQA Certificazioni s.r.l.	Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)	1.1(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
14	Reconta Ernst & Young S.p.A.	Via Po, 28 - 00198 Roma	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
15	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
16	CERMET Soc. Cons. a r. l.	Via Cadriano, 23 - 40057 Cadriano-Granarolo Emilia (BO)	1.1(B); 2.1(A); 2.2(A); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(B); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
17	IMQ S.p.A.	Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano	1.1(C)
18	CER.TO. s.u.r.l.	Via Corso Montevecchio, 38 - 10129 Torino	1.1(C); 1.2(A); 1.3(A); 2.1(B); 2.2(B); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(A); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
19	ERM Certification and Verification Services Limited	8, Cavendish Square, London W1G 0ER - Regno Unito	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(A); 2.2(A); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(B); 3.3(B); 4.1a(C); 4.1b(C)
20	TUV Rheinland Italia s.r.l.	Via Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (MI)	1.2(C); 2.1(B); 2.2(B)
21	ANCCP s.r.l	Via Rombon, 11 - 20134 (MI)	1.1(A)
22	ICILA s.r.l.	Piazzale Giotto, 1 - 20035 Lissone (MI)	1.1(A)
23	Eurocert S.A.	Via M. Lettieri, 132/A - 70024 Gravina in P. (BA)	1.1(A); 3.1a(A); 3.1b(B); 3.2(A); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)

10A13005

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 4 ottobre 2010.

Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località di Poggio dei Pini ed altre frazioni. (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3711 del 31.10.2008 recante " interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre nel territorio della provincia di cagliari" con la quale tra l'altro il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2009 con il quale, a seguito della nota prot. 1048 del 29.10.2009 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31.10.2010 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera b) della predetta Ordinanza che dispone, tra le altre cose, che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e ad adeguati interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

VISTO l'articolo 9, comma 2, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato può utilizzare per le finalità di cui alla stessa Ordinanza "ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali […]";

VISTO l'articolo 1, comma 2 della citata del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento.

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009 "primi interventi
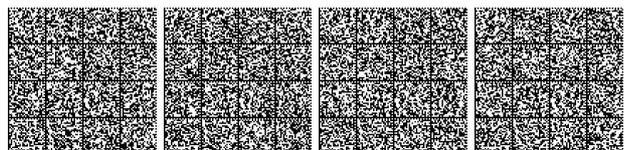
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008" e in particolare l'articolo 5 comma 4 che autorizza i Commissari Delegati a ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 6 della medesima ordinanza n. 3734 anche ove siano in corso *"interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza*";

VISTA la nota prot DPC/CG/0011179 del 11.02.2009 della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile dove si chiarisce che " per quanto concerne la richiesta di sostituire, all'interno dell'OPCM 3711/2008 , i commi 1,2,3,4, dell'art.2 con i commi 1,2,3,4 dell'art.5 dell'OPCM 3734/2009, si ritiene che la stessa non sia necessaria atteso quanto disposto dall'art.5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009. Tale disposizione, infatti, consente ai Commissari delegati " di procedere all'unificazione complessiva delle attività" nel caso in cui gli interventi e le opere da realizzarsi riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi aventi la stessa natura"

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14.05.2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)" con la quale, al comma 34 art. 4, è autorizzato lo stanziamento di euro 25.000.000,00 per la realizzazione degli interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino delle opere di interesse pubblico nei bacini idrografici dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2008 (UPB S04.03.004), la cui programmazione è approvata dal Presidente delle Regione in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 7.08.2009 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale" con la quale, al comma 12 dell' art. 5, è autorizzata nell'anno 2009, per le stesse finalità previste dalla L.R. 1, art. 4, comma 34 la spesa di euro 4.000.000,00 (UPB S04.03.004);

VISTI i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, DEC/DDS/2008/0855 e DEC/DDS/2008/0856 del 10.11.2008 con i quali sono stati assegnati alla Regione Sardegna risorse finanziarie pari a € 11.317.510,00 per "Emergenza alluvionale dell'ottobre 2008: opere urgenti di sistemazione del reticolo idrografico" da programmarsi, sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza n. 9 del 30.12.2008, a seguito delle risultanze degli studi programmati dall'Ordinanza stessa;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 46/24 del 13.10.2009 con la quale:

- È stato individuato un programma di interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino delle opere di interesse pubblico per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2008 che prevede l'impiego, tra le altre, delle risorse finanziarie di cui alle citate leggi regionali e di quelle assegnate dal Ministero dell'Ambiente;
- E' stato richiesto al Commissario delegato per l'emergenza alluvione, di approvare la programmazione dei fondi, pari a euro 40.317.510,00, di cui euro 29.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili sull'UPB S04.03.004, Capitolo SC04.0389 ed euro 11.317.510 a valere sulle risorse disponibili sull'UPB S04.03.004, Capitolo SC04.0371, secondo

l'articolazione proposta nella tabella allegata alla citata D.G.R. n. 46/24 del 13.10.2009, e di affidare in delega agli enti locali, ai sensi della legge regionale n. 5 del 7.8.2007, l'attuazione degli interventi, ad eccezione dell'intervento localizzato nel Comune di Capoterra;

- E' stato richiesto al Commissario delegato per l'emergenza alluvione di disporre con apposita Ordinanza Commissariale l'attuazione dell'intervento "Sistemazione idraulica del rio S.Girolamo – Masone Ollastu ed interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni" dell'importo complessivo di euro 35.567.510,00, a cura diretta dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, in deroga alla legge regionale 7.8.2007 n. 5;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 20 del 17.12.2009 nella quale tra l'altro :

- è stato approvato il 4° stralcio attuativo di interventi nella aree colpite dagli eventi alluvionali nel 2008, che ricomprende, tra l'altro, l'intervento "Capoterra - Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni" per l'importo di € 23.517.510,00,;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM 3711/08, in deroga alla L.R. n.5 del 7.08.2007, è stato nominato soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi localizzati nel Comune di Capoterra, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- è stata ravvisata la necessità di procedere all'unificazione delle attività al fine di assicurare all'interno delle stesso territorio regionale l 'uniformità delle procedure attuative degli interventi programmati dal Commissario Delegato, ricorrendo per quanto attiene gli aspetti realizzativi all'art.5 dell'O.P.C.M. 3734/2009 in quanto consente una più celere e snella operatività dei soggetti individuati quali attuatori;

VISTO l'art.1 comma 4 della succitata Ordinanza n. 20 del 17/12/2009 che prevede che gli interventi relativi al suindicato finanziamento debbano essere programmati dal Commissario delegato sulla base delle risultanze dello studio di approfondimento sul rio San Girolamo di Capoterra, di cui all'Ordinanza n.9 del 30.12.2008, a cura della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

VISTI gli esiti del succitato studio *"Analisi dell'assetto fisico del riu San Girolamo-Masone Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008"*, commissionato dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna al Consorzio Intecno-DHI di Torino, Hydrodata spa e Art Ambiente Risorse Territorio srl;

VISTA la Delibera n.1 del 22.04.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna inerente l'esame del citato studio ;
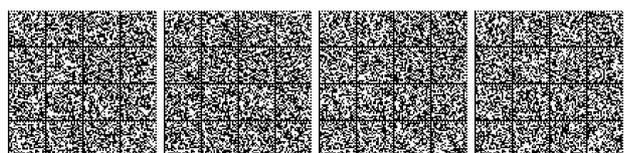
ATTESO che lo studio di cui sopra, trasmesso all'Assessorato dei Lavori Pubblici dalla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna con nota n.2318 del 24.05.2010, evidenzia che le risorse necessarie per la sistemazione complessiva del rio S.Girolamo e del rio Masone Ollastu risultano superiori ai finanziamenti attualmente disponibili e individua gli interventi prioritari da eseguirsi al fine di conseguire un assetto del rio S.Girolamo compatibile con l'esigenza di migliorare la sicurezza idraulica del territorio e segnatamente:

a) "Interventi nel tratto focivo a difesa degli abitati dei quartieri San Girolamo e Frutti d'Oro" - (priorità 1);
b) "Canalizzazione delle acque del rio San Girolamo nello scolmatore della diga di Poggio dei Pini" - (priorità 1);
c) "Interventi di messa in sicurezza del reticolo idrografico minore presso Poggio dei Pini" - (priorità 2);
d) "Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini" - (priorità 2);
e) "Nuovo attraversamento presso Hydrocontrol" – (priorità 2);
f) "Ampliamento dell'attraversamento comunale per la loc. San Girolamo" – (priorità 3);

ATTESO che, con nota prot. n. 1774 del 10.08.2010, integrata con nota prot. n. 1971 del 16.09.2010, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi della Ordinanza n.20 del 17.12.2009, degli interventi localizzati nel Comune di Capoterra da realizzarsi a cura diretta, precisa che:

- tra le opere previste negli interventi di cui al punto a) precedente sono compresi i rifacimenti degli attraversamenti della strada statale SS 195 sul rio S.Girolamo e sul rio Masone Ollastu per un importo stimato pari a € 9.200.000,00, di competenza di ANAS S.p.A. che potrà farvi fronte con proprie risorse ovvero con risorse già trasferite dalla Regione Sardegna alla medesima società;
- è possibile realizzare parte delle opere dell'intervento di cui al punto a) precedente, di priorità 1, con l'utilizzo delle risorse di € 11.317.510,00 (finanziamento MATTM), quota parte del finanziamento ricompreso nel 4° stralcio attuativo approvato con Ordinanza Commissariale n. 20 del 17/12/2009, così descritto "*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte"*;
- è possibile realizzare le restanti opere di cui al punto a) precedente, di priorità 1, con l'utilizzo del finanziamento di € 12.000.000,00 (finanziamento *POR FESR 2007 – 2013)* in quanto coerenti con i criteri stabiliti dal programma operativo POR FESR 2007 – 2013 approvato con decisione della Commissione Europea n°5728 del 20/11/2007.

- è possibile realizzare i restanti interventi di priorità 1, di cui al punto b) sopraindicato, inerenti la definitiva messa in sicurezza dello sbarramento di Poggio dei Pini, in coordinamento con gli interventi sul corpo diga previsti nello specifico studio di fattibilità predisposto dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con l'utilizzo di € 3.500.000, quale quota parte del finanziamento regionale (L.R. 1/2009) ricompreso nel 4° stralcio attuativo approvato con Ordinanza Commissariale n. 20 del 17/12/2009; l'intervento andrebbe così denominato "*Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua*". Tale intervento alternativo rispetto all'intervento previsto nello studio denominato *"Analisi dell'assetto fisico del riu San Girolamo-Masone Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008"*, e derivante dallo specifico studio di fattibilità predisposto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, da quanto emerso in corso di chiarimento con lo stesso assessorato, concerne la demolizione e rifacimento dell'attuale diga in terra con altra in calcestruzzo;
- è possibile realizzare parte degli interventi di priorità 2 con i restanti finanziamenti regionali pari a € 8.750.000 per l'intervento, individuato tra quelli indicati nello studio con lo stesso grado di priorità, che risulterebbe denominato "*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini*".

CONSIDERATO che con la nota sopracitata l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ha proposto, sulla base delle considerazioni suesposte, per l'approvazione da parte del Commissario delegato il seguente programma di dettaglio degli interventi dell'importo complessivo di euro 44.717.510 di cui: euro 23.517.510 a gravare sui fondi, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 46/24 del 13.10.2009, già programmati con Ordinanza Commissariale n.20 del 17.12.2007, euro 12.000.000 a gravare sui fondi Por 2007-2013; euro 9.200.000 a gravare su risorse ANAS ovvero su risorse già trasferite dalla Regione Sardegna alla medesima società:

Descrizione	*Importo*	*Fonte finanziamento*
Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte	*€ 11.317.510*	*MATTM*
Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua	*€ 3.500.000*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*
Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini	*€ 8.750.000*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*

TOTALE Fondi regionali e statali	***€ 23.517.510***	
Rifacimenti degli attraversamenti della strada statale SS195 sul rio S.Girolamo e sul rio Masone Ollastu	*€ 9.200.000*	*ANAS/ Fondi regionali*
Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla conclusione del tratto di cui al finanziamento MATTM verso monte.	*€ 12.000.000*	*Fondi POR 2007-2013*
TOTALE COMPLESSIVO	***€ 44.717.510***	

CONSIDERATO altresì che con la citata nota prot. n. 1774 del 10.08.2010 integrata con nota 1971 del 16.09.2010, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici evidenzia la necessità di attuare gli interventi con sollecitudine ed urgenza in considerazione che ".. *al momento nelle aree colpite dai citati eventi calamitosi permangono situazioni di rischio e pericolosità che, in occasione di eventi eccezionali anche di minore entità rispetto a quelli verificatisi nel 2008, potrebbero pregiudicare la pubblica incolumità….*" e richiede l'emanazione di apposita Ordinanza Commissariale che oltre a programmare gli interventi di cui sopra, integrando la precedente Ordinanza Commissariale n.20 del 17.12.2009, consenta di derogare alla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'OPCM n. 3711 art.8 e dall'OPCM n. 3734 art. 6.

ORDINA

Art.1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la seguente programmazione di dettaglio degli interventi, proposta dall'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, individuati nello studio *"Analisi dell'assetto fisico del riu San Girolamo-Masone Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008"* e nello studio di fattibilità predisposto dall' Assessorato dei Lavori Pubblici concernente gli interventi da eseguire sulla diga in località Poggio dei Pini. L'importo complessivo è di euro 44.717.510,00, di cui euro 23.517.510,00 a gravare sui fondi di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 46/24 del 13.10.2009, già programmati con Ordinanza Commissariale n.20 del 17.12.2007, euro 12.000.000 a gravare sui fondi Por 2007-2013; euro 9.200.000 a gravare su risorse ANAS ovvero su risorse già trasferite dalla Regione Sardegna alla medesima società:

	Descrizione	***Importo***	***Fonte finanziamento***	***Soggetto Attuatore***
1	*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte*	*€ 11.317.510*	*MATTM*	*Assessore regionale dei lavori Pubblici*

2	*Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua*	*€ 3.500.000*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*	*Assessore regionale dei lavori Pubblici*
3	*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini*	*€ 8.750.000*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*	*Assessore regionale dei lavori Pubblici*
	TOTALE Fondi regionali e statali	***€ 23.517.510***		
4	*Rifacimenti degli attraversamenti della strada statale SS195 sul rio S.Girolamo e sul rio Masone Ollastu*	*€ 9.200.000*	*Fondi da individuare*	*ANAS*
5	*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla conclusione del tratto di cui al finanziamento MATTM verso monte.*	*€ 12.000.000*	*Fondi POR 2007-2013*	*Assessore regionale dei lavori Pubblici*
	TOTALE COMPLESSIVO	***€ 44.717.510***		

ART. 2

1. Ad integrazione di quanto già stabilito, con propria Ordinanza n. 20 del 17.12.2009, l'Assessore dei Lavori Pubblici è nominato, ai sensi dell'art.1, comma 2 dell'OPCM 3711/2008 soggetto attuatore degli interventi di cui ai punti 1,2,3 e 5, derivanti dallo studio *"Analisi dell'assetto fisico del riu San Girolamo-Masone Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008"* e dallo studio di fattibilità predisposto dallo stesso Assessorato dei Lavori Pubblici concernente gli interventi da eseguire sulla diga in località Poggio dei Pini. Per l'espletamento di tutte le attività, comprese quelle già individuate all'art.1 comma 5 della ordinanza commissariale n. 20 del 17.12.2007, il soggetto attuatore di cui sopra si avvarrà delle strutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici curando in particolare il coordinamento dell'attuazione di tutti gli interventi di cui al programma, con speciale riguardo agli aspetti connessi alla sicurezza dei territori interessati, articolando le fasi del procedimento e delle lavorazioni in modo da evitare qualsiasi incremento della pericolosità e del rischio idrogeologico.

ART. 3

1. Per l'intervento *"Rifacimenti degli attraversamenti della strada statale SS195 sul rio S.Girolamo e sul rio Masone Ollastu" -importo stimato euro 9.200.000*, l'Assessore dei Lavori Pubblici attiverà i necessari rapporti con l'ANAS al fine di individuare celermente la copertura finanziaria, tenendo informato il Commissario delegato e proponendo eventuali azioni all'uopo finalizzate.

ART. 4

1. Per le motivazioni indicate in premessa, per l'attuazione degli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 di cui al programma approvato, dell'importo complessivo di € 35.517.510,00, l'Assessore dei lavori pubblici, in qualità di soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi delle deroghe, previste nella OPCM 3711/2008 e nella OPCM 3734/2009 e alle condizioni poste dalle stesse ordinanze, che dovranno essere disposte con specifici e motivati provvedimenti del soggetto attuatore, nel rispetto

dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.

ART. 9

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza integrano, modificano e sostituiscono per le parti in contrasto quanto disposto con Ordinanza n. 20 del 17.12.2007.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 ottobre 2010

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

10A12994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Tariffe d'estimo del Comune di Francofonte

Si rende noto che, in esecuzione della decisione n. 87/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, depositata in data 2 marzo 2009, per le unità immobiliari urbane del Comune di Francoforte (Siracusa) sono state ripristinate le tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministero delle finanze 27 settembre 1991, previgenti al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159.

10A13120

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Acido Ursodesossicolico EG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/49 del 10 settembre 2010

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 033512029 - 150 mg capsule 20 capsule;

A.I.C. n. 033512031 - 300 mg capsule rigide 20 capsule;

A.I.C. n. 033512017 - 450 mg compresse a rilascio modificato 20.

Titolare A.I.C.: E.G. S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 12 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: 033512029 150 mg capsule 20 capsule;

a: 033512029 150 mg capsule rigide 20 capsule.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12937

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Iridina Antistaminico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/50 dell'8 settembre 2010

Medicinale: IRIDINA ANTISTAMINICO.

Confezioni: A.I.C. n. 034281016 1 mg/ml + 0,8 mg/ml collirio, soluzione - flacone 10 ml.

Titolare AIC: Montefarmaco OTC S.p.A.

Procedura Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, articolo 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 240° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

10A12938

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ulcrast» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/53 del 9 settembre 2010

Medicinale: ULCRAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033545017 - 2 g - 30 compresse masticabili;

A.I.C. n. 033545029 - 2 g granulato per sospensione orale - 30 bustine.

Titolare AIC: Laboratorio prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 10 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n.219/2006 e successive modifiche, articolo 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12939

Revoca dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ostram D3»

Con la determinazione n. aRM - 65/2010-15 del 1° ottobre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 apile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bracco S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: OSTRAM D3;

confezione 034241051;

descrizione: 100 BUSTINE 4,1 g polvere OS;

farmaco: OSTRAM D3;

confezione 034241048;

descrizione: 90 BUSTINE 4,1 g polvere OS;

farmaco: OSTRAM D3;

confezione 034241036;

descrizione: 60 BUSTINE 4,1 g polvere OS;

farmaco: OSTRAM D3;

confezione 034241024;

descrizione: 30 BUSTINE 4,1 g polvere OS

farmaco: OSTRAM D3;

confezione 034241012;

descrizione: 20 BUSTINE 4,1 g polvere OS.

10A13067

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Proroga dei termini del Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013. - Avviso Pubblico ai Comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 22 settembre 2010).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Organismo Intermedio del POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 comunica che, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di comuni, il termine per l'invio delle manifestazioni di interesse, secondo le modalità specificate nell'avviso, s'intende prorogato al 30 novembre 2010.

10A13107
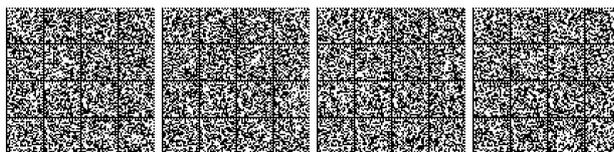
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3859
Yen	113,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,520
Corona danese	7,4574
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88060
Fiorino ungherese	276,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7099
Zloty polacco	3,9363
Nuovo leu romeno	4,2980
Corona svedese	9,3350
Franco svizzero	1,3405
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1690
Kuna croata	7,3295
Rublo russo	42,2900
Lira turca	1,9775
Dollaro australiano	1,4159
Real brasiliano	2,3387
Dollaro canadese	1,4217
Yuan cinese	9,2089
Dollaro di Hong Kong	10,7531
Rupia indonesiana	12386,04
Rupia indiana	61,5430
Won sudcoreano	1561,31
Peso messicano	17,2607
Ringgit malese	4,3081
Dollaro neozelandese	1,8491
Peso filippino	60,121
Dollaro di Singapore	1,8126
Baht tailandese	41,452
Rand sudafricano	9,6507

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13063

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3861
Yen	112,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,503
Corona danese	7,4581
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88200
Fiorino ungherese	275,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9593
Nuovo leu romeno	4,3068
Corona svedese	9,3115
Franco svizzero	1,3355
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1585
Kuna croata	7,3320
Rublo russo	42,6950
Lira turca	1,9811
Dollaro australiano	1,4151
Real brasiliano	2,3200
Dollaro canadese	1,4260
Yuan cinese	9,2202
Dollaro di Hong Kong	10,7604
Rupia indonesiana	12389,96
Rupia indiana	61,5010
Won sudcoreano	1566,02
Peso messicano	17,2757
Ringgit malese	4,3267
Dollaro neozelandese	1,8489
Peso filippino	60,149
Dollaro di Singapore	1,8116
Baht tailandese	41,486
Rand sudafricano	9,6280

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13064
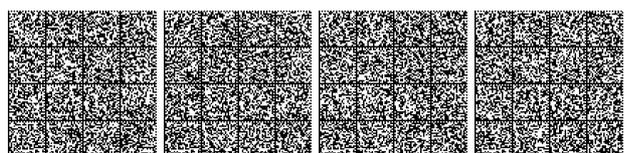
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4016
Yen	113,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,540
Corona danese	7,4584
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89020
Fiorino ungherese	274,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9516
Nuovo leu romeno	4,3152
Corona svedese	9,2675
Franco svizzero	1,3493
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1385
Kuna croata	7,3405
Rublo russo	43,0028
Lira turca	1,9907
Dollaro australiano	1,4208
Real brasiliano	2,3517
Dollaro canadese	1,4300
Yuan cinese	9,3212
Dollaro di Hong Kong	10,8813
Rupia indonesiana	12520,42
Rupia indiana	62,0840
Won sudcoreano	1576,39
Peso messicano	17,3126
Ringgit malese	4,3534
Dollaro neozelandese	1,8637
Peso filippino	60,552
Dollaro di Singapore	1,8192
Baht tailandese	41,859
Rand sudafricano	9,6623

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13065

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con il decreto ministeriale n. 999 in data 13 luglio 2010 al Colonnello Stefano Giuseppe Del Col, nato il 26 dicembre 1961 a Pordenone, è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Comandante della task force 1, nell'ambito dell'operazione "Leonte 4" in Libano, con somma perizia e rara competenza articolava l'unità sul terreno, facendo fronte a tutti gli impegni con altissimo rigore e dedizione al servizio. In particolare, allorché le attività operative assumevano carattere di elevato rischio per i bersaglieri del suo reggimento, partecipava personalmente alle operazioni garantendo la sicurezza del personale e l'assolvimento del compito. Nel settore della cooperazione civile-militare imprimeva considerevole impulso alle iniziative di sostegno alla ripresa delle normali condizioni di vita, evidenziandosi quale certo riferimento e ricevendo unanimi attestazioni di gratitudine e ammirazione. Limpida figura di comandante che, grazie alla sua non comune professionalità, ha contribuito in maniera determinante a elevare l'immagine dell'Esercito nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), 28 maggio – 19 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1000 in data 13 luglio 2010 al Colonnello (Esercito francese) Denis Heck, nato il 24 maggio 1955 a Saint Cyrien (Francia), è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Vice comandante della "Joint task force - Lebanon" nell'operazione "Leonte 3", nel corso delle molteplici attività operative svolte dalle unità del contingente per assicurare il controllo e la sicurezza del territorio, si prodigava con grande capacità e costante tenacia per esercitare un'azione di coordinamento e di controllo efficace e concreta, facendosi apprezzare per indiscussa competenza e professionalità. Magnifica figura di comandante che con il suo prezioso operato e l'innata generosità ha saputo trasfondere le migliori energie per contribuire al successo dell'operazione, conferendo lustro all'Esercito francese ed elevando l'immagine della missione UNIFIL e del contingente multinazionale a guida italiana». — Tibnin (Libano), 11 ottobre – 30 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 1001 in data 13 luglio 2010 al al Colonnello Dionigi Maria Loria, nato 16 settembre 1958 a Bra (Cuneo), è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo supporto di aderenza, nell'ambito dell'operazione "Leonte 4", si proponeva in ogni circostanza a elevatissimi livelli professionali, dando garanzia di rigore, linearità ed efficienza. Cosciente della delicatezza della funzione assolta, individuava le soluzioni più efficaci per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, assicurando, alle unità impegnate nel controllo dell'area di responsabilità, sostegno logistico puntuale e sempre rispondente alle esigenze. Gestiva, con somma perizia, porti di sbarco e aree di stazionamento di Beirut, garantendo alle unità dipendenti tempestivi rifornimenti a domicilio e consentendo, alle stesse, intense attività operative nonché elevata autonomia logistica. Magnifica figura di comandante che, grazie alla non comune professionalità e generosità, ha contribuito a dar lustro all'immagine dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), 28 maggio – 9 agosto 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1002 in data 13 luglio 2010 al Colonnello Massimo Margotti, nato il 18 maggio 1963 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Comandante della task force genio, nell'ambito dell'operazione "Leonte 4", emergeva per le encomiabili doti di abnegazione, la limpida azione di comando e l'eccezionale carattere. Con somma perizia si adoperava per garantire costante mobilità alle truppe, bonificare aree minate ed effettuare i lavori sul campo. Inoltre, con non comune tenacia, consentiva, nel settore del supporto allo schieramento, il miglioramento delle condizioni di vita del personale e l'incremento del livello di sicurezza all'interno dei campi base. Limpida e carismatica figura di comandante che ha saputo infondere nei collaboratori alle sue dipendenze altissima motivazione e che, grazie alla sua professionalità, ha dato

lustro all'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), 28 maggio – 9 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1004 in data 13 luglio 2010 al Colonnello Emmanuele Servi, nato l'8 ottobre 1964 a Viterbo, è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Comandante della task force 2 su base reggimento "Cavalleggeri Guide" (19°), nell'ambito dell'operazione "Leonte 4", evidenziava elevatissime doti umane e professionali, incondizionata dedizione al servizio e altissimo senso di responsabilità. Al suo comando l'unità ha più volte portato a termine, con pieno successo, operazioni complesse e delicate, rendendo più sicura l'area di responsabilità. Il 16 luglio 2008, con somma perizia e rara competenza, concepiva e conduceva l'operazione di scambio dei resti mortali e di rientro del personale detenuti, tra il Libano e Israele, presso la base di frontiera "UN 1-32A" assicurando per trentasei ore, con i suoi cavalleggeri, la necessaria cornice di sicurezza all'evento. Magnifica figura di comandante che ha contribuito, in maniera determinante, a elevare l'immagine dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), 28 maggio – 14 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1005 in data 13 luglio 2010 al Colonnello (dell'Esercito francesce) Christian Thiebault, nato il 25 settembre 1959 a Parigi, è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Vice comandante della "Joint task force - Lebanon" nell'operazione "Leonte 3", ha operato con grande motivazione, altissima generosità e rara professionalità svolgendo un'intensa e preziosa azione consultiva e di indirizzo dello stato maggiore e dei comandanti dei raggruppamenti dipendenti e rivelandosi prezioso collaboratore e tenace animatore. Ha esercitato un'opera di coordinamento e controllo efficace, facendosi unanimemente apprezzare per la professionalità, la competenza e il valore aggiunto del suo operato. Cristallina figura di comandante, entusiasta, fedele e generoso, che ha contribuito al pieno successo della missione dando lustro e prestigio all'Esercito francese, alla missione UNIFIL e al contingente multinazionale a guida italiana». — Tibnin (Libano), 26 dicembre 2007 – 27 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1006 in data 13 luglio 2010 al Tenente colonnello Giovanni Pezzo, nato il 3 maggio 1965 a Verona, è stata concessa la croce d'argento con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione di manovra del contingente "Italfor XVII", durante le operazioni "Zhamai" e "Dash" si proponeva come sublime esempio di spirito di sacrificio e coraggio. Condividendo rischi e pericoli nella difficile area di Musahi, guidava i propri dipendenti ottenendo eccezionali risultati e garantendo la sicurezza dell'area e, quindi, di tutti i contingenti militari impegnati nella capitale afghana». — Kabul (Afghanistan), 20 dicembre 2007 – 12 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1007 in data 13 luglio al Tenente colonnello Michele Vicari, nato il 9 gennaio 1968 a Messina, è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Capo di stato maggiore della "Joint task force - Lebanon" nell'operazione "Leonte 4", ha assolto il delicatissimo e impegnativo incarico in modo esemplare, evidenziando somma perizia ed encomiabile competenza. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle unità ha ottimizzato, con risultati eccellenti, l'integrazione delle varie componenti operative, favorendo la complessa azione di coordinamento tra personale e organi di stato maggiore appartenenti a diversi paesi e fornendo un apporto fondamentale nella pianificazione di operazioni di grande rilievo. Brillante ufficiale di stato maggiore in possesso di eccezionali virtù militari, ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), 28 maggio – 27 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1008 in data 13 luglio al Maggiore Guido Russo, nato il 22 giugno 1966 a Trecate (Novara), è stata concessa la croce di bronzo con la seguente motivazione:

«Ufficiale addetto alla sicurezza e alla polizia militare e comandante alla sede, individuava e curava la realizzazione di soluzioni radicali e innovative afferenti alla sicurezza, evidenziando perspicacia, scrupolo e un innato senso pratico. Fondamentale risultava il suo apporto nella concezione e creazione dell'ingresso principale della base, ispirato a funzionali principi di sicurezza contro minacce quali attacchi suicidi e auto-bombe». — Kabul (Afghanistan), 29 dicembre 2007 – 12 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1009 in data 13 luglio al Tenente Giovanni Carofalo, nato il 1° luglio 1979 ad Augusta (Siracusa), è stata concessa la croce d'oro con la seguente motivazione:

«Comandante di plotone ranger, in condizioni climatiche estreme, coordinava e conduceva, anche a rischio della propria vita, le azioni di fuoco indispensabili a fronteggiare e respingere i numerosi atti ostili perpetrati contro le forze amiche. Si impegnava, altresì, a garantire la sicurezza delle unità coinvolte nelle attività e operava con costante abnegazione e straordinaria perizia, distinguendosi per le straordinarie capacità di comando». — Surobi (Kabul – Afghanistan), 3 - 4 febbraio – 22 marzo 2008.

10A12342

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duvaxyn Ehv 1,4 - soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 195 del 21 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DUVAXYN EHV 1,4 - soluzione iniettabile.

Confezioni:

2 flaconi da una dose 1,5 ml - A.I.C. n. 101976013;

10 flaconi da una dose 1,5 ml - A.I.C. n. 101976025.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica;

variazione tipo II: aggiunta sito rilascio lotti.

Si autorizza, a seguito aggiornamento dossier di tecnica farmaceutica, la modifica degli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica acquisita agli atti.

Si autorizza, inoltre l'aggiunta del sito produttivo Fort Dodge Veterinaria SA, Girona - Spagna, che effettuerà le operazioni di rilascio e controllo dei lotti del prodotto finito esclusivamente per il nuovo sito di Charles City - USA.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di effecacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12331

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Plerion 5 e 10.

Estratto provvedimento n. 193 del 21 settembre 2010

PLERION 5:

scatola di cartone contenente 2 compresse - A.I.C. n. 104044019;

scatola di cartone contenente 20 compresse - A.I.C. n. 104044021;

scatola di cartone contenente 160 compresse - A.I.C. n. 104044033;

scatola di cartone contenente 200 compresse - A.I.C. n. 104044045.

PLERION 10:

scatola di cartone contenente 2 compresse - A.I.C. n. 104044058;

scatola di cartone contenente 20 compresse - A.I.C. n. 104044060;

scatola di cartone contenente 160 compresse - A.I.C. n. 104044072;

scatola di cartone contenente 200 compresse - A.I.C. n. 104044084.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, palazzo Borromini, codice fiscale n. 01148870155.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione: da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile», a: «medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Si autorizza altresì la variazione tipo IB concernente la modifica dei mock-ups relativi ai blisters e, precisamente, l'eliminazione del termine «embonato» nei blisters come da testo armonizzato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12332

Modificazione dell'autorizzazione all'immisisone in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Myometryl» soluzione iniettabile.

Estratto decreto n. 99 del 10 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sotto elencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Unitec S.r.l., con sede in Milano, via S. Canzio n. 10, codice fiscale n. 11865170150:

MYOMETRYL soluzione iniettabile - confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102128030,

è ora trasferita alla ditta Ternova S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1, codice fiscale n. 02957551209.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina Ceva Santè Animale, con sede in 10 Avenue de la Ballastiere - 33500 Libourne (Francia).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12333

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50».

Estratto provvedimento n. 192 del 21 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXINDOX 50 polvere per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e suini, nelle confezioni:

barattolo in polietilene da 1 kg, bianco - A.I.C. n. 102219019;

barattolo in polietilene da 1 kg, argento - A.I.C. n. 10221902;

sacchetto in poliestere da 1 kg - A.I.C. n. 102219033.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa nella specie tacchini.

Titolare A.I.C.: Dox-AL Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di attesa per le carne e visceri della specie tacchini da sette giorni ad un giorno. Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

carne e visceri:

polli: 48 ore;

tacchini: un giorno;

suini: sei giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole e tacchini, durante l'ovodeposizione, che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12334

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Poulvac Marek Cvi.

Estratto provvedimento n. 194 del 21 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario POULVAC MAREK CVI.

Confezioni:

6 fiale da 1000 dosi - A.I.C. n. 101489019;

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101489021;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101489033.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs riferimento prot. n. 11909 del 25 giugno 2009 e successive integrazioni, che include tra l'altro, l'aggiunta del seguente sito per il rilascio e il controllo dei lotti del prodotto finito: Fort Dodge Veterinaria SA, Girona - Spagna.

Decorrenza di effecacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12335

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 65 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 65 del 26-07-2010 è revocata, su rinuncia della **ditta AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA A.T.I. S.P.A. VIA DELLA LIBERTA', 1 - OZZANO DELL'EMILIA 40064 (BO),** l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

ATIBLITZ	**250 ML**	**AIC 101822029**
DEPOCYLIN S	**DEPOCYLIN S INIETTABILE 3+3**	**AIC 101834012**
FLUMEXIL	**FLUMEXIL COMPRESSE ASTUCCIO DA 10 COMPRESSE**	**AIC 101840092**
VETAMPEN	**"POLVERE ORALE" CONFEZIONE DA 10 G**	**AIC 101854038**
DEPOCYLIN S	**DEPOCYLIN S INIETTABILE 10+10**	**AIC 101834036**
ATIBLITZ	**100 ML**	**AIC 101822031**
DEPOCYLIN S	**DEPOCYLIN S INIETTABILE 1+1**	**AIC 101834048**
DOGALACT	**ASTUCCIO DA 20 COMPRESSE**	**AIC 100316013**
ATIBLITZ	**50 ML**	**AIC 101822017**
DOGALACT	**ASTUCCIO DA 40 COMPRESSE**	**AIC 100316025**
DEPOCYLIN S	**FLACONE 1+1 SOLO CANI**	**AIC 101834051**
TOLFEDINE PASTA ORALE	**SCATOLA DA 3 SIRINGHE**	**AIC 102169012**
DEPOCYLIN S	**DEPOCYLIN S INIETTABILE 5+5**	**AIC 101834024**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A12716

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Pul-Pid

Estratto decreto n. 76 del 26 luglio 2010

Con decreto n. 76 del 26 luglio 2010 è revocata, su rinuncia della Ditta Fedis srl c.so Vittorio Emanuele II°, 32 45011 Adria (RO), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PUL -PID - Busta AL-PE-PES da 10 g - AIC 103528067

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Frosinone n. 176 del 27 settembre 2010.

«Nel decreto n. 176 del 27 settembre 2010, già pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2010, laddove si indica *il Direttore della Direzione Territoriale dell'economia e delle finanze di Frosinone,* si deve intendere *il Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato.*».

10A13161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Defedi - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 30 settembre 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1983, alla società «DEFEDI - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04898420585, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

10A12336

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 15 ottobre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante: «Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto 23 settembre 2005». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 250 del 25 ottobre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nelle premesse, al primo capoverso, dove è scritto: «Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e *successive il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e* successive modifiche ed integrazioni...», leggasi: «Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni...»;

al secondo capoverso, dove è scritto: «Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, *l'art. 2, comma 100, lettera* a)*, della legge 23 dicembre 1996,* n. 662...», leggasi: «Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662...»;

al terzo capoverso, dove è scritto: «Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, *relativo il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,* relativo all'applicazione...», leggasi: «Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione...»;

al quarto capoverso, dove è scritto: «Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il *l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il* comma 3...», leggasi: «Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3...»;

al quinto capoverso, dove è scritto: «Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero *la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero* dell'industria, del commercio e dell'artigianato...», leggasi: «Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato...»;

al sesto capoverso, dove è scritto: «Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. *l'art. 2, comma 100, lettera* a) *della legge 23 dicembre n.* 662;», leggasi: «Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre n. 662;»;

al nono capoverso, dove è scritto: «Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state *il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state* approvate le condizioni di ammissibilità...», leggasi: «Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità...»;

al decimo capoverso, dove è scritto: «Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e del 9 aprile 2009 con *i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e del 9 aprile 2009 con* i quali sono state approvate...», leggasi: «Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e del 9 aprile 2009 con i quali sono state approvate...»;

all'undicesimo capoverso, dove è scritto: «Vista la nota n. 010840 del 17 giugno 2010 di UniCredit Medio-Credito *la nota n. 010840 del 17 giugno 2010 di UniCredit MedioCredito* Centrale S.p.a....», leggasi: «Vista la nota n. 010840 del 17 giugno 2010 di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a....»;

ed infine, nell'allegato, al quarto e quinto rigo, dove è scritto: «successivamente alla data di *da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di* presentazione della richiesta...», leggasi: «successivamente alla data di presentazione della richiesta...».

10A13105

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-254) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
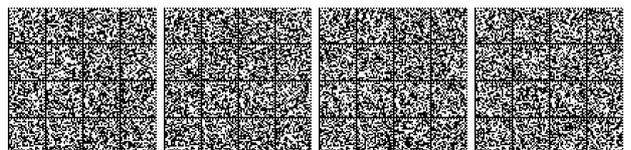
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.